PRINCIPII
DEL
DIRITTO COMMERCIALE
SECONDO LO SPIRITO
DELLE
LEGGI PONTIFICIE
OPERA

DI EMIDIO CESARINI
CURIALE ROTALE

TOMO X.

Neque leges neque senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur.
Leg. 10. ff. de Legibus.

ROMA 1836.
PRESSO GLI EREDI RAGGI
In via del Caravita num. 189.

CAPO DECIMOTTAVO

DELLA CESSIONE DEI BENI.

1. Anche presso i valorosi giuristi, che però trascurato hanno quella parte della giurisprudenza, che appartiene al commercio, noi abbiamo spesso inteso prendere il fallimento per quella specie di cessione di beni, che ha luogo pei commercianti esclusi dalla cessione dei beni, che a tutti gli altri cittadini è comune. Noi però abbiamo veduto che il fallimento non è altro, che la dichiarazione *dello stato d' insolvibilità* dei commercianti; mentre la cessione dei beni, come a tutti è noto, è la dichiarazione o l' atto di rilascio dei beni tutti presenti e futuri del debitore per l' estinzione dei debiti. Le cagioni dello stato d' insolvibilità dei commercianti si devono esaminare con un rigoroso e speciale processo: e finchè questo processo non sia compiuto, rimangono paralizzati tutti gli atti esecutorii dei creditori contro il fallito. Dopo compiuto il processo del fallimento, i creditori sopra i beni del patrimonio hanno il diritto a forma della ripartizione; ma, senza esser venuti col fallito ad un concordato, estinta non è mai l' azione dei creditori su i beni futuri

nella ripartizione non contemplati e sulla persona dello stesso fallito. Questi dunque per sottrarsi dalla personale persecuzione dei creditori può al beneficio ricorrere della cessione dei beni alle volte soprabbondanti nello riparto del patrimonio e dei beni futuri e possibili (1). Questo beneficio non si può negare ad alcun cittadino, benchè uno ci avesse solennemente rinunciato, essendo l'ul-

(1) „ Qui bonis cesserint; nisi solidum creditor re-„ ceperit, non sunt liberati. In eo enim tantum modo „ hoc beneficium eis prodest, ne judicati detrahantur in „ carcerem. - Leg. 1. Cod. Qui bonis cedere possint. - „ Cum et filiifamilias possint habére substantias quae pa-„ tribus acquiri vetitae sunt, nec non peculium vel ca-„ strense, vel quod pater volente possident, quare „ cessio bonorum eis deneganda sit cum etsi nihil in suo „ censu hi qui in potestate parentum sunt, habeant: „ tamen ne patiantur injuriam, debet bonorum cessio „ admitti. Si enim et paterfamilias admittendus est, pro-„ pter injuriarum timorem ad cessionis flebile venies „ adjutorium: quare filiifamilias utriusque sexus hoc jus „ denegamus cum apertissimi juris est et inter paterfa-„ milias et inter alieno jure subjectos, si quod postea eis „ pinguius accesserit, hoc iterum usque ad modum de-„ biti posce a creditoribus legitimo modo avelli. - Leg. 7. Cod. eodem.

timo rifugio della miseria. In conseguenza questo beneficio, che pei gravi e pubblici danni della società viene ai commercianti negato innanzi di conoscere le cagioni della loro insolvibilità colle solenni formole del commercio, non si può ad essi negare dopo aver dimostrato con lunga processurá la loro vera disgrazia (2). Questa cessione sic-

(2) „ Non è ammissibile la dilazione, abbenchè accordata dalla maggiore parte dei creditori; 1. pei debiti che si esigono con la mano regia, ed in generale per tutti i debiti verso il pubblico erario, verso le amministrazioni fiscali, verso i comuni e le provincie; 2. pei debiti che derivano dai rendiconti di tutela, cura o altra amministrazione tenuta pei minori, pupilli, luoghi pii od istituti di carità e di beneficenza, o da prestiti fatti da monti di pietà o frumentari; 3. pei debiti di alimenti, di mercedi e frutti dotali; 4. pei debiti di somme non maggiori di dieci scudi; 5. pei debiti dolosi, per causa di stellionato, furto o truffa; 6. pei debiti commerciali. - Non è ammissibile il beneficio della cessione de' beni in tutti i casi e per tutti i debiti enunciati al disopra. Negli affari di commercio, non è ammissibile che allorquando la procedura relativa al fallimento è compiuta, secondo le norme fissate dalle leggi commerciali. - Regol. giudiz. di Gregorio XVI. §. 1484. e 1493.

come poi si ammette in conseguenza di una processura fatta innanzi al tribunal di commercio e per debiti risultanti anche dai titoli commerciali e di esclusiva pertinenza del tribunale medesimo: così neppur dopo il processo del fallimento si può concedere ai commercianti un tal beneficio dai tribunali ordinari. Nella cessione de' beni anche il tribunale di commercio procede in giudizio colle regole degli altri tribunali, a riserva di una qualche modificazione, che utile solanto è alla condizione del commercio e dei commercianti. La cessione dei commercianti viene alle volte fatta senza istanza giudiziaria; perchè i creditori, che non hanno voluto formare un concordato per non porre la speranza della totale ricupera dei loro crediti nella fede del fallito, possono spontaneamente liberare il fallito medesimo con particolari e private dichiarazioni dalle ulteriori formalità giuridiche per la cessione de' beni, ed anche colla lusinga sovente di ottenere un' altra parziale o la totale soddisfazione del loro avere nei futuri e possibili beni del debitore: ed in questo caso gli effetti della cessione dei beni sono determinati dalle convenzioni tra il fallito ed i creditori. Queste convenzioni però non possono essere senza il consenso di tutti; perchè alcuno non può esserne pregiudicato, avendo tutti egualmente il diritto tanto

ai beni universali presenti quanto futuri del debitore: e siccome la convenzione in caso di cessione non lascia presso il debitore i beni, e non estingue mai l' azione reale dei creditori; così la convenzione stessa è una cosa ben diversa dal concordato, e può esser fatta volontariamente anche quando il concordato non abbia potuto aver luogo. Se poi volontariamente pel dissenso anche di un solo creditore non si possa la cessione ammettere, allora il debitore ricorre alla cessione giudiziaria, che ugualmente nello estinguere la personale azione lascia sempre in vigore l' azione reale sopra i beni del debitore, che non sono necessari agli alimenti della di lui sussistenza (3).

(3) La cessione dei beni a nome del fallito è volonta-
,, ria o giudiziaria. - Gli effetti della cessione volontaria
,, sono determinati dalle convenzioni tra il fallito ed i
,, creditori. - La cessione giudiziaria non estingue l'azio-
,, ne dei creditori su i beni, che il fallito può acquistare
,, in seguito; essa non ha altro effetto, che di sottrarre il
,, debitore all'arresto personale. Regol. provv. di Comm.
art. 552. 553. e 554. - Qui bonis cessit, si modicum ali-
,, quid post bona sua vendita adquisivit: iterum bona ejus
,, non veneunt. Unde ergo modum hunc aestimabimus?
,, utrum ex quantitate ejus quod adquisitum est, an
,, vero ex qualitate? Et putem ex quantitate id aestiman-

2. La domanda poi con semplice petizione per essere ammesso alla giudiziaria cessione dei beni non si fa dal fallito nel tribunale del commercio ; ma col sostegno dei titoli voluti dalle leggi comuni della civile processura si deve promuovere innanzi al tribunale ordinario : e per la cessione soltanto del fallito si fa questa istanza preparatoria e si rende pubblica coll' inserirla nella gazzetta più vicina, senza essere ai creditori trasmessa colla citazione. La citazione ha luogo negli atti ulteriori, dove giusto è di udire le contraddizioni dei creditori: ma intanto anche colla pubblica notizia di quest' atto preparatorio possono i creditori prepararsi alla opposizione. La inserzione della domanda nella gazzetta deve di quaranta giorni precedere il decreto, con cui il fallito viene facoltizzato a procedere par la cessione dei beni : e questo intervallo

,, dum esse ejus quod quaesiit dummodo illud sciamus, si
,, quid misericordiae causa ei fuerit relictum, puta men-
,, struum vel annuum alimentorum nomine , non opor-
,, tere propter hoc bona ejus iterato venundari : nec
,, enim fraudolentus est alimentis quotidianis. Idem et si
,, ususfructus ei sit concessus vel legatus , ex quo tan-
,, tum percipitur, quantum ei alimentorum nomine satis
,, est. - Leg. 6. ff. de cessione bonorum.

di tempo è fissato per regola generale a favore dei creditori anche assenti e con pubblico avviso, dovendone chiunque cittadino esserne informato per potersi anche da ognuno impugnare un tal decreto, che, nei commercianti, su tutta la società può avere una qualche influenza pure per l' avvenire. Quindi è, che questa preliminare formalità non ha luogo nella cessione dei beni di una persona non commerciante (4).

3. Esclusa può essere la domanda di far la cessione; e perciò essa non sospende gli atti e neppure l'arresto. Se però anche innanzi che ammessa sia la domanda, i creditori non adducono alcun titolo in opposizione, giusta cosa è, che il tribunale la sospensione possa provvisoriamente ordinare. Questa sospensione però non si può estendere alla scarcerazione; perchè allora più non sarebbe sospensione, la quale ai soli atti futuri si riferisce (5).

(4) „ Il fallito, che sarà nel caso di reclamare la cessione giudiziaria, sarà obbligato di fare la sua dimanda al tribunale civile e ordinario, che si farà rimettere i titoli necessari. La dimanda sarà inserita nei fogli „ pubblici, come viene prescritto in altri casi più sopra.- Regol. provv. di comm. art. 555.

(5) „ La dimanda non sospenderà l'effetto di alcuna

4. Premesso il decreto dell'autorità, che abbia generalmente su tutti la giuridizione, il fallito così autorizzato dal tribunale civile ad istruire il giudizio per la cessione dei beni, deve farne una nuova domanda innanzi al tribunale di commercio con trasmettere ai suoi creditori una sola citazione per decidersi anche in una sola udienza. Quando non vi fosse nello stesso luogo il tribunale di commercio, in questo caso la facoltà di farne le veci è nel tribunale civile: e se questo neppure fosse nello stesso luogo, ad un giudice singolare dallo spirito della legge viene negata la facoltà di decretare sulla cessione dei beni, che di un diritto è illimitato, e che dal commerciante con apparato imponente si deve implorare. In difetto dunque di un tribunale commerciale o di un tribunale civile nello stesso luogo, la facoltà di ammettere alla cessione dei beni un commerciante conferita è dalla legge ai rappresentanti del popolo nella comune in un giorno di generale consiglio; perchè in diverso modo sarebbe necessario un dispendio, che impossibile sarebbe al fallito, a cui, come abbiamo

„ procedura; ma il tribunale, chiamate le parti, potrà
„ ordinare una sospensione provvisionale. – Cit. Regol. Comm. art. 556.

di sopra noi fatto avvertenza, negar non è lecito la cessione de' beni per ultimo e miserabile soccorso della libertà personale. E' perciò, che neppure abbisogna, che la nuova dichiarazione si ponga prima negli atti: ma basta che la domanda sia esibita dal fallito, e che la esibizione autenticata venga dal visto di chi presiede al tribunale commerciale ed al consiglio, e che la relazione ci sia del cursore nella citazione da doversi negli atti pubblici solamente prima della decisione depositare. In seguito della citazione deve comparire il fallito: ed egli non può da chiunque altro essere rappresentato; perchè nella regola generale non trovi una sottrazione al proprio rossore il commerciante, che senza un vero bisogno s'inducesse alla umiliazione di questo estremo e necessario rifugio (6).

(6) „ Il fallito ammesso al beneficio di cessione sarà „ obbligato di fare, o di reiterare la sua cessione in per- „ sona, e non per procuratore; chiamati i suoi credito- „ ri all' udienza del tribunale di commercio del suo do- „ micilio, e se non vi è tribunale di commercio, alla ca- „ sa del comune in giorno di consiglio. La dichiarazio- „ ne del fallito sarà comprovata in quest'ultimo caso, dal „ processo verbale fatto dal cursore, e firmato dal gon- „ faloniere. - Cit. Regol. Comm. art. 537.

5. Col pretesto di domandare in persona la cessione dei beni non può il fallito essere liberato dal carcere, in cui egli si trovasse chiuso, finchè la sua domanda non sia stata dal decreto ammessa. In questo caso neppure ha luogo una garanzia; perchè può esclusa essere la domanda stessa per motivo di un qualche delitto, in cui la pena non è trasferibile sopra di un' altro. Molto meno si concede un salvo-condotto, che potrebbe un mezzo essere di fuggire la soddisfazione, che la società esige dai rei. Se dunque il fallito si trovi nel carcere, deve nel decreto del tribunale civile ordinarsi ch' egli sia condotto al tribunale commerciale od ai giudici, che ne fanno in questo caso le veci, per implorare la cessione dei beni. Non deve il fallito esser anche legato nel tradursi avanti ai giudici; perchè il ligamento per la maggiore sicurezza della persona non si ammette in chi non ha una forte presunzione di criminoso reato. Inoltre neppure si presume, che alcuno tenti di fuggire anche in mezzo alle guardie, quando stia in carcere per cagione dei debiti, e dopo avere anche ottenuto dal tribunale civile la facoltà di cedere ai beni per avere quella legittima libertà, che ha speranza di subito conseguire. In caso poi di malattia o per altro legittimo impedimento il fallito per la impossibilità

di sua personale comparsa può differire la sua domanda, o può implorarne, dopo fatta, un differimento dai giudici (7).

6. La notizia della cessione dei beni non solamente dev'esser pubblica; ma la certezza deve ancora esserne permanente. L'acquisto dei beni futuri esser potrebbe una occasione di tentare il debitore ad impunemente appropriarseli con danno dei creditori, a cui sempre appartengono fino all'ammontare del credito. Affinchè un tale acquisto non resti defraudato, senza potersene dimostrare il delitto, la certezza pubblica della cessione dei beni esser deve ancora permanente. Ognuno quindi, che entrasse in dubbio della proprietà dei beni anche di un fallito, dopo avvenuto il di lui fallimento, può prevenir l'inganno e cautelare se stesso coll'osservare nel luogo, dove domiciliato è il debitore, le tabelle, in cui senza equivoco e con precisa indicazione del nome cognome professione ed abitazione s'iscrivono ed in pubblico si espongono

(7) „ Se il debitore è detenuto, la sentenza che l'ammetterà al beneficio della cessione, ordinerà la sua „ estrazione, colle precauzioni in tal caso richieste e „ solite all'effetto di fare la sua dichiarazione in con- „ formità dell'articolo precedente. - Cit. Regol. comm. art. 558.

anche i commercianti, che cedono perfino ai beni nella sala di udienza tanto del tribunal commerciale o del civile, che ne faccia le veci, quanto nel luogo, dove si tengono i comunali consigli, come pure nella Borsa pubblica del commercio (8).

7. La cessione dei beni differisce dalla dazione *in solutum*. Con questa il creditore acquista la proprietà dei beni del debitore, ed ogni azione finisce pel credito maggiore o minore; ma con quella la proprietà non si acquista oltre l' ammontare del credito: ed è sempre viva sopra i beni l'azione, finchè il medesimo credito non sia soddisfatto. Quindi per pubblicamente giustificare l' esuberanza o la deficienza dei beni dal debitore ceduti ha ciascuno dei creditori solamente il diritto di far vendere i beni colle medesime formalità, che osservato abbiamo quando la vendita sia fatta dall'unione dei creditori (9).

(8) „ Il nome cognome professione ed abitazione del „ debitore s'inscriveranno in tabelle a ciò destinate, e col„ locate nella sala d' udienza del tribunale di commercio „ del suo domicilio, o del tribunale civile, che ne fa le „ funzioni, nel luogo ove si tengono i consigli nella casa „ del comune, ed alla borsa. – Cit. Regol. di Commer. „ art. 559.

(9) „ In esecuzione della sentenza, che ammetterà il

8. Al patrimonio ceduto si nomina un curatore secondo la legislazione degli altri Stati; ma nella odierna legislazione degli Stati Romani si nominano gli amministratori ed un curatore alle liti (10). Questo si sceglie nel ceto degli avvocati o tra i pro-

„ debitore al benefizio di cessione, i creditori potranno „ far vendere i beni mobili ed immobili ; e si procederà „ a questa vendita nelle forme prescritte per le vendite „ fatte dall'unione dei creditori. - Cit. Regol. di comm. art. 560.

(10) „ Nel giorno dell' adunanza i creditori presieduti „ dal giudice delegato, con l'assistenza del cancelliere, „ nomineranno, nel loro seno, a maggiorità di voti, „ due o più rappresentanti della intera massa : nomineranno inoltre, anche fuori del loro seno, uno o più „ amministratori del patrimonio: nomineranno finalmente un curatore alle liti : Il cancelliere estenderà il processo verbale : dovrà egli apporvi la sua firma dopochè „ sarà sottoscritto dai creditori presenti e dal giudice „ delegato - Gli amministratori assumeranno l'officio, „ obbligandosi di bene e fedelmente amministrare e di „ render conto, con atto che sarà esteso dal cancelliere. „ Qualora si tratti di amministratori estranei, potranno i „ creditori obbligarli a dare cauzione: la cauzione sarà „ prestata con lo stesso atto. - Regol. giudiz. di Gregorio XVI. §§. 1517. e 1518.

curatori addetti alla Camera di disciplina (11). Il curatore alle liti ha diritto alle funzioni e spese a forma della tassa fissata dalle leggi civili, se agisca senza sostituzione di altri. Gli amministratori pure avranno un onorario; ma questo sembra giusto essere del 5. per cento sul capitale amministrato, come appunto è stabilito anche dall'antica consuetudine, e come ha deciso tanto il tribunale di Livorno nel 20. Luglio 1790. e nel 31. Marzo 1792, quanto il Magistrato Civile e Consolare nel 19. Giu-

(11) ,, Il curatore alle liti è il rappresentante giudizia-
,, rio dalla massa de' creditori: dovrà introdurre le azio-
,, ni, e sostenere le liti relative ai comuni interessi: sa-
,, rà scelto fra le persone designate nel §. 1380. La leg-
,, ge gli attribuisce la facoltà di deputare procuratori
,, presso gli altri giudici o tribunali anche di appello, e
,, presso il tribunale supremo di segnatura. - Quando
,, trattasi di prezzo de' beni immobili da distribuirsi tra
,, creditori iscritti, è in facoltà del tribunale di nomi-
,, nare per ufficio un perito giureconsulto; perchè formi
,, il progetto della graduazione. Il perito sarà scelto nel
,, ceto degli avvocati, ovvero fra i procuratori che so-
,, no addetti alla camera di disciplina: in Roma potrà
,, essere scelto anche nel ceto dei procuratori di collegio.
,, In tale nomina si osserveranno le forme stabilite dai
,, §§. 1291. e 1292. - Cit. regol. §§. 1521. e 1380.

gno 1818, nel 27. Marzo e 29. Luglio 1822, nel 12. Agosto 1825, e nel 10. Luglio 1826.

9. Finalmente anche senza opposizione dei creditori non devono essere ammessi dai giudici alla cessione dei beni que' debitori, che si sieno indotti di ricorrere a questo estremo rifugio per effetto della loro malafede; perchè il miserabile stato, in cui uno è ridotto dai delitti, costituisce una giusta pena, che anzi la società esige a pubblico esempio e per conforto della buona condotta: ed alla cessione dei beni non sono ammessi espressamente e principalmente i rei di stellionato e di bancarotta dolosa. I macellari si ammettono alla cessione de' beni, quando ancora essi mancato avessero di tenere in regola i loro libri o registri. I rei di bancarotta semplice non si escludono; perchè la perdita dei beni tutti, tanto presenti quanto futuri, sembra essere una pena sufficiente della loro indolenza o colpa, e non si esige un perpetuo carcere per danni prodotti senza malafede o dolo. Sebbene poi un debitore non abbia danneggiato i creditori colla bancarotta dolosa o collo stellionato; tuttavia egli è indegno di esser soccorso col beneficio della cessione dei beni, quando abbia egli avuto anche precedentemente una condanna per titolo di furto o di scrocchio. Non si ammettono i-

noltre al medesimo beneficio le persone tenute a render conto del denaro pubblico, i tutori, gli amministratori, ed i depositari; perchè gli effetti della loro condotta dalla malafede e non dall' infortunio sono sempre prodotti. Le cambiali entrano nella classe dei depositi; e perciò le leggi civili escludono i debitori delle cambiali dalla cessione dei beni. I depositari però alle volte possono essere ammessi al suddetto beneficio, quando il deposito sia irregolare; perchè allora nell' uso ad essi conceduto del deposito possono escludere del medesimo la dolosa deperizione. Quindi è che, avendo il commerciante l' uso del danaro espresso nelle cambiali, può dimostrare di averlo in buona fede perduto: ed in questo caso all'azione civile rimane solamente sottoposto e non mai all'azione criminale, a cui l'azione cambiaria viene quasi assimigliata. Questa malafede del commerciante non si esclude, che colla rigida processura del fallimento: e se nel fallimento il dolo non si sia conosciuto, anche per le cambiali colle leggi commerciali si ammette il commerciante alla cessione dei beni. Colle regole poi dei depositi delle cambiali non si procede mai contro l' esattore o presentatore delle stesse cambiali o depositi; perchè contro esso ha luogo soltanto l' azione del mandato, ch'è un azione puramente ci-

vile : e se questi si servisse indebitamente del danaro colle cambiali esatto, si procede in conseguenza per la restituzione contro lui nello stesso modo di ogni altra esigenza. Neppure finalmente alla cessione dei beni si ammettono i forastieri. Anche il forastiero però, che domiciliato sia nello Stato, si ammette alla cessione dei beni: come ha deciso il Magistrato di Livorno nel 21. Maggio 1823. Gli altri col beneficio della cessione de' beni farebbero, che tutte fossero di fatto estinte le azioni dei creditori, che difficilmente potrebbero sui beni del debitore esercitarle in altri Governi; e perciò quelli, che nei Governi altrui vengono ad avventurare od a tentar la propria con pericolo dell' altrui fortuna, devono sempre essere in carcere custoditi anche per semplice infortunio, finchè i creditori vogliano di essi avere in pegno la persona per la speranza di una qualche possibile sopravenienza di beni (12).

(12) Non potranno essere ammessi al benefizio della ,, cessione: 1. i rei di stellionato, i rei di bancaratta dolosa, gl' individui condannati per titolo di furto o di ,, scrocchio, nè le persone tenute a renderconto del denaro pubblico, o comunale: 2. i forastieri, i tutori, ,, amministratori, e depositari. – Regol. provv. di comm. art. 561.

CAPO DECIMONONO

DELLA RIVENDICAZIONE

1. Il diritto, con cui scegliere può chiunque o riunire l'azione pel pagamento contro un altro e contro una cosa da un altro posseduta, è quello che si chiama *diritto di rivendicazione*, o come dicono i legisti, *jus in rem.* Questo diritto è sempre nei venditori sulla cosa venduta, finchè i medesimi non ne sieno stati pagati; mentre neppure la vendita è mai perfezionata senza la consegna del prezzo: e se questa consegna sottoposta sia alla condizione di un differimento, per la condizione non verificata il venditore ha il diritto di agire per il prezzo sulla cosa venduta, di cui egli ha dato al compratore il possesso ed il dominio, e non ha tacitamente dato mai egli al compratore stesso la proprietà senza essersi effettuato prima il pagamento. Più la rivendicazione però non ha luogo, quando col silenzio ancora il creditore acconsenta, che sia effettuata la vendita degli oggetti, che diritto egli aveva di rivendicare. La rivendicazione neppure ha più luogo, quando dal compratore la cosa venduta sia in altre mani passata, sebbene il terzo possessore il prezzo non

ne avesse ancora sborsato; perchè troppo sarebbe turbato l'ordine sociale, se si potessero molestare tutti gli acquirenti successivi di una cosa presa da un legittimo possessore, che dal proprietario colla vendita la concessione aveva di poterne disporre. Il possessore, che aliena la cosa prima di esserne assoluto proprietario collo sborso del prezzo, rimane solo all' azione del venditore sempre sottoposto. La rivendicazione in conseguenza non ha luogo, quando sieno le merci vendute, benchè non fosse delle medesime pagato il prezzo; perchè anche il fallito alla vendita procedette con legittime facoltà, delle quali deve il fallito stesso solamente rispondere. Ha luogo però se la vendita fu fraudolenta colla processura e secondo le regole della criminale giurisprudenza; come anche ha luogo in rappresentanza dell' ultimo venditore, quando l'ultimo compratore non possa o non voglia pagare il prezzo. In quest' ultimo caso però alla massa dei creditori, e non al solo creditore delle merci, compete la rivendicazione. Quest' azione del venditore appunto è quella che nasce dal diritto, che i dottori chiamano *jus ad rem*, per mezzo della quale anche il venditore allora entra nella condizione, che a tutti gli altri creditori è uguale. La rivendicazione pertanto si è sempre

ammessa e si ammette in genere sulle merci (1); ma in ispecie osservare si debbono le diverse circostanze, che in commercio accader possono nel debitore dopo il suo fallimento (2).

2. Nella promessa di pagamento fatta in iscritto è sottintesa la riserva della rivendicazione, come in tutte le obbligazioni civili. Quando però in pagamento delle merci vendute sieno state accettate le cambiali, allora non ha luogo la rivendicazione; perchè le medesime cambiali costituiscono una specie di moneta: ed in conseguenza si verifica la tradizione pure del prezzo. Il danaro lasciato presso lo stesso debitore si riduce ad un deposito mo-

(1) Sed si dedi mercem meam vendendam, et extat „ videamus, ne iniquum sit, in tributum me vocari: „ etsi quidem in creditum ei abiit, tributio locum „ habebit; enim vero si non abiit: quia res venditae non „ alias desinunt esse meae, quamvis vendidero nisi „ aere soluto, vel fidejussore dato, vel alias satisfacto: „ dicendum erit, vindicare me posse. - Leg. 5. §. 18. „ ff. de tribut. act.

(2) Il venditore potrà in caso di fallimento rivendicare, ne' casi e modi quì appresso fissati, le mercanzie da lui vendute e consegnate, e delle quali il „ prezzo non gli è stato pagato. - Regol. provv. di „ comm. art. 562.

netario con facoltà nel depositario di poter servirsi del deposito : e, non potendosi avere sulle merci vendute la rivendicazione , si concorre perciò sul patrimonio cogli altri creditori, che non possono esser pagati del denaro ad essi spettante. La fiducia del creditore di lasciare il deposito del danaro presso il debitore non può esser dagli altri più cauti creditori garantita.

3. Difficilissima cosa è nelle merci di conoscere l' identità, senza la quale non può giammai la rivendicazione aver luogo ; ma questa identità facilmente si dimostra , quando le merci spedite ancor non sieno giunte al fallito, e si trovino in viaggio , o presso un commissionario per venderle a conto del fallito stesso ; ma neppure quando sono in viaggio si possono le merci rivendicare , se sieno state senza frode vendute dal compratore sopra fatture , o sopra polizze di carico, o sopra lettere di spedizione (3).

(3) La rivendicazione non potrà aver luogo, se non ,, quando le mercanzie spedite saranno ancora in via , ,, sia per terra , sia per acqua , e prima che sieno entrate nei magazzini del fallito , o in quelli del commissionario incaricato di venderle per conto del fallito. - Non potranno essere rivendicate, se prima del ,, loro arrivo sono state vendute senza frode sopra fat-

4. Giusta cosa è poi, che affette le merci rivendicate sieno ed all' azione rimanghino sottoposte delle spese fatte o dovute per le stesse o sopra le stesse merci. Quindi è, che il rivendicante deve indennizzare il patrimonio del fallito per le somme pagate o da pagarsi anche a titolo di assicurazione, di commissione, di nolo, e di vettura (4).

5. Anche nei magazzeni e nei negozi del fallito sono rivendicate le merci, quando l'identità non possa esserne posta in dubbio. Il rivendicante non si ammette alla prova, che al fallito non sieno giunte, o rimaste mai, prima e dopo una qualche vendita, le merci della stessa specie. Quindi si esclude l'identità, quando i colli gl'involti ed i barili sieno stati aperti, o quando le marche o le corde sieno state rotte o cangiate, o quando le merci

„ ture, polizze di carico, o lettere di spedizione. - Cit. „ regol. di comm. art. 563. e 564.

(4) In caso di rivendicazione, il rivendicante sarà obbligato d'indennizzare lo stato attivo del fallito „ per ogni anticipazione da lui fatta di nolo, o vettura, commissione, assicurazione, o altre spese, e di „ pagare le somme dovute per gli stessi oggetti, se non „ fossero state soddisfatte. - Cit. regol. di comm. art. 565.

abbiano sofferto in natura od in quantità una qualche alterazione o cangiamento (5).

6. Molto più sono rivendicati anche in parte od in tutto gli oggetti non venduti, depositati o dati al fallito per vendere a conto del proprietario; perchè i creditori altrimenti goderebbero di un capitale, che al fallito non è mai appartenuto: ed anzi si rivendica con giustizia pure il denaro in contanti ricavato da' tali depositi, quando gli oggetti sieno stati da lui venduti per conto altrui, e quando esistesse pure un conteggio di dare e di avere tra il fallito ed il proprietario dei medesimi venduti oggetti. Quantunque ci fosse un conto corrente di debito e credito; tuttavia luogo avrebbe la rivendicazione. In questo caso il fallito non era in fatti, che uno spacciatore o mandatario per gli oggetti spediti e venduti. Se poi le merci fossero state da-

(5) La rivendicazione non potrà essere esercitata, „ se non sulle mercanzie, le quali si riconosceranno „ identicamente le stesse, e allorquando si riconoscerà, che i colli, barili, involti, nei quali esse si trovavano al momento della vendita, non sono stati „ aperti, che le corde o marche non sono state nè rotte nè cangiate, e che le mercanzie non hanno „ sofferto in natura e quantità nè cangiamento nè alterazione. -- Cit. regol. di comm. art. 566.

te al fallito a conto proprio, quantunque nell'epoca, in cui pervennero in di lui mani, egli avesse un precedente debito, la rivendicazione non si ammette; perchè quando le merci si sieno ricevute a conto proprio, allora si forma o si accresce solamente il debito del proprio negozio (6).

7. Siccome nel venditore col pagamento estingue il creditore l'azione o diritto di rivendicazione; così possono i sindaci ed altri, che il fallito nel patrimonio rappresentano, pagare il venditore ad oggetto di non restituire al medesimo le merci o capitali. La rivendicazione però mai col pagamento si estingue quando le merci o capitali esistano, di cui col deposito o con la vendita in proprio conto non si è dato giammai al fallito il dominio (7).

(6) Potranno essere rivendicate per tutto il tem-
„ po, in cui esisteranno in natura in tutto, o in parte,
„ le mercanzie consegnate al fallito a titolo di deposito,
„ o per essere vendute per conto del mandante; in que-
„ st' ultimo caso potrà anche il prezzo delle dette
„ mercanzie essere rivendicato, se non è stato pagato,
„ o passato in conto corrente tra il fallito ed il compra-
„ tore -- Cit. regol. di comm. art. 567.

(7) In tutti i casi di rivendicazione, eccettuati quel-
„ li di deposito e di consegna di mercanzie, i sin-
„ daci dei creditori avranno la facoltà di ritenere le

8. Entra nella classe dei depositi, e si possono rivendicare le rimesse tanto scadute quanto da scadere, che si sieno fatte al fallito in danari od in effetti anche non appartenenti al commercio, e che si troveranno senza alterazione di specie all' epoca del fallimento, quando le medesime sieno state fatte dal proprietario col semplice mandato di farne l'esigenza e di tenerne il valore a sua disposizione o ad una speciale destinazione (8).

9. Ha però egualmente luogo la rivendicazione per gli oggetti, pei quali non si fosse ancora fatta dal fallito l'accettazione, e ricevuti si fossero dallo stesso fallito in conto corrente, senza che il pro-

,, mercanzie rivendicate, pagandone al riclamante il ,, prezzo convenuto fra lui ed il fallito - Cit. regol. di comm. art. 568.

(8) Le rimesse in effetti di commercio, ed in altri ,, effetti non ancora scaduti o già scaduti, ma non an- ,, cora pagati, e che si troveranno in natura nel porta- ,, foglio del fallito all' epoca del suo fallimento, po- ,, tranno essere rivendicate, se queste rimesse sono sta- ,, te fatte dal proprietario col semplice mandato di far- ,, ne l'esigenza e di tenerne il valore a sua disposizio- ,, ne, o se hanno avuto da parte sua la destinazione spe- ,, ciale di servire al pagamento di accettazione, o di or- ,, dini tratti al domicilio del fallito. - Cit. regol. di comm. art. 569.

prietario avesse indicato di lasciarli a sua disposizione o per una qualche speciale destinazione, quando il proprietario medesimo non avesse alcun conteggio corrente a suo debito (9).

10. Le dimande di rivendicazione si potranno esaminare ed ammetter dai sindaci. Il Commissario però, che invigila sull' amministrazione del patrimonio, deve anche in ciò il fatto approvare dei sindaci: e se vi sia controversia, questa sarà decisa dal tribunale coll' intesa sempre del medesimo Commissario (10).

(9) La rivendicazione avrà finalmente luogo per le „ rimesse fatte senza accettazione o disposizione, se so„ no entrate in un conto corrente, in cui il proprietario „ non fosse che creditore: ma cesserà di aver luogo, „ se all' epoca delle rimesse egli fosse debitore di una „ somma qualunque. – Cit. regol. di comm. art. 570.

(10) Nei casi, in cui la legge permette la riven„ dicazione, i sindaci esamineranno le dimande, e po„ tranno ammetterle, salva l' approvazione del Com„ missario. Se vi è controversia, il tribunale pronun„ zierà dopo aver sentito il Commissario. – Cit. regol. di comm. art. 571.

CAPO VIGESIMO

DELLA BANCAROTTA SEMPLICE

1. Uno può essere rovinato da un inganno anche innocentemente prodotto a se stesso; ma quando l'inganno derivi da tale negligenza, che neppure abbia badato alla intiera rottura della banca, su cui si esercitavano le sue occupazioni, o su cui tutti riposti erano i suoi denari, allora la bancarotta è una prova della sua vera colpa. Il commerciante in quali casi giustamente sia reo di bancarotta, e sia considerato come rotto egli avesse la banca, la legge, a scanso di questioni, ne fa una determinata enumerazione. Il commerciante, che in mani tiene un capitale di altri cittadini, con cui egli stesso può impinguare la sua fortuna, non deve altrove impiegare il medesimo altrui capitale con molto superflue spese: e siccome obbligato è in ogni mese di scrivere sul libro o registro, che si chiama giornale, le spese di sua casa; così per la eccessività delle spese anche di sua casa, quando egli fallisca, si dichiara giustamente reo di bancarotta. Il commerciante non deve inoltre cogli azzardi porre in pericolo di deperizione il capitale, che dagli altri gli venne affidato; e perciò in lui si

verifica la bancarotta, quando egli fallisca in conseguenza del giuoco e delle operazioni di puro azzardo. Entrano nella classe del puro azzardo gl' imprestiti superiori del 50. per 100. al suo stato attivo; perchè tutto è azzardo, ed anche grandissimo azzardo il prendere un imprestito per porre un doppio capitale in commercio sulla spesso fallace lusinga di un corrispondente guadagno. Nello stesso modo il commerciante fallito alla reità è sottoposto di bancarotta, se azzardato abbia egli di far firme per la circolazione di una somma triplice al suo stato secondo l' ultimo inventario. Sebbene quindi per causa fosse di legittimo pagamento; tuttavia sempre sarebbe colpa egualmente di bancarotta quando fallisca un commerciante per aver venduto le sue merci con perdita o sotto il prezzo corrente; perchè alcuni suoi creditori non devono esser pagati col sacrifizio degli altri: e nella disgrazia del suo negozio egli deve di tutti egualmente guardare il pericolo, e di tutti avere in cura l' interesse (1).

(1) Sarà convenuto come reo di *bancarotta semplice*, e potrà essere dichiarato tale il commerciante „ fallito, che si troverà in uno o più dei casi seguenti, „ cioè: 1. Se le spese di sua casa, che è obbligato „ scrivere mese per mese sul suo libro giornale, so-

2. Non giunge mai al grado di esser presunto bancarottiere il fallito, che lascia un patrimonio del cinquanta per cento ai suoi creditori. Inoltre non può esser dichiarato bancarottiere il fallito per avere perduto i suoi capitali a cagione di avere omesso le assicurazioni; giacchè non è frode, e neppure giuoco ed azzardo. Non è sempre una conseguenza di dolo e neppure di colpa la mancanza della dichiarazione, con cui confessa il commerciante di essere in istato di fallimento: ma siccome anche questa sola mancanza può essere un indizio di colpa; così per tale mancanza soltanto può egli esser accusato e condannato reo di semplice bancarotta. Nello stesso modo bisogna lasciare ai giudici la facoltà di ammetter l'accusa, e secon-

„ no giudicate eccessive; 2. Se si riconosce, che ha
„ consumato grandi somme al giuoco, ed in operazio-
„ ni di puro azzardo; 3. Se risulta dal suo ultimo in-
„ ventario che, secondo il suo attivo di 50. per 100.
„ minore del suo passivo, ha preso imprestiti conside-
„ rabili, e se ha rivenduto delle mercanzie a perdita o
„ ad un prezzo inferiore a quello che era in corso;
„ 4. Se ha dato firme di credito o di circolazione per
„ una somma triplice del suo attivo secondo il suo ulti-
„ mo inventario. - Regol. provv. di comm. art. 572.

do la cognizione delle circostanze , di condannare alla sola pena di semplice bancarotta il fallito , che si assenti o senza legittimo impedimento non comparisca personalmente innanzi agli agenti ed ai sindaci dentro i termini dalla legge fissati. Neppure i libri o registri quando sieno irregolarmente tenuti, sono una prova di dolo: perchè, sebbene il non tenere regolarmente i libri o registri sia una violazione di legge ; tuttavia una violazione per estrinseco difetto può sottoporre ad una multa o pena pecuniaria, e non mai somministra una prova di un delitto coi caratteri marcati del dolo. Il non tenere in regola i libri o registri può esser poi un indizio , che in concorso con altri può condurre a conoscere pure un delitto ; ed è sempre una colpa : e questa punita può essere col titolo anche di bancarotta ; perchè dimostra essere stato il fallito un commerciante poco esatto, e che non ha badato egli di esporsi ai pericoli delle spese , come quello è della multa o pena pecuniaria pei libri o registri regolarmente non tenuti. Anche la inesattezza della dichiarazione può essere scusata relativamente alla indicazione della società e dei soci; perchè la speranza di rimediare ai danni perfino di un estremo infortunio può avere indotto il fallito a tace-

re i soci per non sacrificarli prematuramente dopo di averli colla sua società compromessi (2).

3. Quantunque la marca di dolo non esista nei rei di semplice bancarotta; pure punita è la loro colpa: e la giurisdizione di punire, tanto pei delitti quanto per le colpe, appartiene ai tribunali criminali; e questi perciò devono della bancarotta semplice giudicare ad istanza dei creditori o dei sindaci. A tutti è lecita l'accusa del dolo e dei delitti; perchè questi a tutta la società fanno danno: ma l'accusa delle semplici colpe permessa è solamente ai creditori, che dalle medesime sono solamente danneggiati. I tribunali criminali anche per la semplice bancarotta pos-

(2) Potrà essere convenuto come reo di bancarotta ,, semplice, ed essere dichiarato tale, il fallito che non ,, avrà fatto alla cancelleria la dichiarazione prescritta ,, dall' art. 434. Quello che, essendosi assentato, non ,, si sarà presentato in persona agli egenti ed ai sindaci ,, dentro i termini fissati, e senza impedimento legittimo; Quello, che presenterà i libri tenuti irregolar- ,, mente, senza però che le irregolarità indichino frode, o non li presenterà tutti; Quello, che avendo ,, una società, non si sarà conformato all'art. 434. - Cit. regol. di comm. art: 573.

sono però procedere di officio; quando le parti osservino un totale silenzio (3).

4. Le spese del processo vanno a carico della massa, se i sindaci hanno accusato il fallito per reo di semplice bancarotta; come ancora se il processo si faccia di ufficio per non lasciare impunita anche la colpa semplice, che un danno ha nella società prodotto. A carico egualmente della massa vanno le spese dello stesso processo, quando la condanna del fallito sia stata ottenuta in comune soddisfazione dall' istanza di un solo pure dei creditori; ma se il fallito venisse assoluto, la massa non deve pagare le spese, che a carico devono essere soltanto di quel creditore, che fatto abbia un' accusa temeraria (4).

(3) I casi di bancarotta semplice saranno giudicati „ dai tribunali criminali sulla dimanda dei sindaci, o „ di ogni creditore del fallito, e sulla procedura d'uffi- „ cio, che sarà fatta dagli officiali pubblici. - Cit. regol. di comm. art. 574.

(4) Le spese di procedura per bancarotta sempre sa- „ ranno a carico della massa, nel caso, in cui la doman- „ da sia stata introdotta dai sindaci del fallimento. - Nel „ caso, in cui la procedura sia stata intentata da un cre- „ ditore, questi sopporterà le spese, se il prevenuto

5. Quando la bancarotta semplice sia riconosciuta, la pena viene determinata in modo, che non affligga il reo più di due anni e meno di un mese; perchè non abbia egli nella stessa misura la pena meritata di un reo di delitto e di dolo, e neppure abbia quella, che di alcuna correzione non possa esser capace. Le leggi commerciali hanno stabilito questa massima; perchè al commercio interessa di provvedere ai casi, che nella sua floridezza possono avere influenza. La sentenza si deve annunziare nella gazzetta: e se nel processo per la semplice bancarotta si scoprissero le prove, che la caratterizzassero anche dolosa, la sentenza deve ordinare la pena che al dolo è dovuta; perchè la società offesa deve soddisfatta essere: altrimenti di officio è ingiunto al procuratore fiscale di appellarsi contro una sentenza, che il reo assolva dalla pena del dolo (5).

„ è assoluto. Le dette spese anderanno a carico della „ massa, se è condannato. - Cit. regol. di comm. art. 575. e 576.

(5) I procuratori fiscali saranno obbligati di appella- „ re da ogni sentenza dei tribunali criminali, che ab- „ bia applicato la sola pena di bancarotta semplice, al- „ lorquando nel corso dell' istruzione essi avranno ri-

CAPO VIGESIMOPRIMO

DELLA BANCAROTTA DOLOSA

1. Il fallimento semplice non porta certamente di diritto l'infamia. Durante la processura, il fallito ha però un' infamia di fatto; perchè l'esercizio aver non deve dei pubblici impieghi, e non deve portare nè fruire delle distinzioni di sua nobiltà (1). Anche i casi della bancarotta dolosa si sono dalla legge determinati. Deve il commerciante giustificare l'impiego di tutto ciò, che entra nel suo negozio. Non è possibile di provare il guadagno, che un commerciante fa di

„ conosciuto, che la prevenzione di bancarotta sempli-
„ ce è di carattere di essere convertita in prevenzione
„ di bancarotta fraudolenta. - Il tribunale criminale, di-
„ chiarando che vi è bancarotta semplice, pronunzie-
„ rà, secondo l' occorrenza dei casi, la prigionia per
„ un mese almeno, e per due anni al più. Le sentenze
„ saranno affisse inoltre ed inserite in un giornale, in
„ conformità di quanto si è altrove disposto su tale for-
„ malità. Cit. regol. di comm. art. 577. c 578.

(1) Debitores qui bonis cesserint, licet ex ea caussa „ bona eorum venerint, infames non fiunt. „ Leg. Debitores Cod. Ex quibus caussis infamia irrogetur. --

ogni capo di roba; perchè la vendita fatta in dettaglio spesso accade senza la presenza di alcuno e con persone affatto sconosciute. Si deve però nelle vendite scrivere a tempo non sospetto nei libri o registri gli oggetti venduti; perchè dalla data si possono trovar le traccie per verificare le spese o le perdite; e se un commerciante non giustifica l'impiego degl' introiti, e convinto rimane di aver le spese o le perdite falsamente supposto, egli è reo di frode a danno commessa dei suoi creditori. La stessa reità è in lui, quando egli abbia sottratto una qualche somma di denaro, un qualche credito, le mercanzie, le derrate, o gli effetti mobili; quando abbia fatto vendite, negoziazioni, o donazioni fittizie; quando abbia supposto debiti, colludendo coi creditori fittizi, facendo scritture simulate, o costituendosi anche con atti pubblici debitore senza causa nè valore; quando applicato abbia in profitto proprio i fondi ed il valore degli oggetti di un mandato o di un deposito speciale, di cui avesse avuto l'incarico; quando sotto altrui nome abbia fatto una qualche compra; e quando abbia nascosto i libri o

registri (2). Se poi la sottrazione o nascondimento dei libri o registri non sia provato , e solamente apparisca in essi la irregolarità o la negligenza , la bancarotta dolosa non ha luogo di diritto e per disposizione di legge. Questa irregolarità o negligenza però il titolo concede per poter accusare di un tal delitto il fallito ; affinchè di lui

(2) Sarà dichiarato reo di *bancarotta fraudolenta* „ ogni commerciante fallito, che si troverà in uno o più „ dei casi seguenti, cioè : 1. Se ha supposto spese o „ perdite , o non giustifica l' impiego di tutti i suoi in- „ troiti : 2. Se ha sottratto qualche somma di danaro, „ qualche credito , mercanzie , derrate , o effetti mo- „ bili: 3. Se ha fatto vendite , negoziazioni , o dona- „ zioni supposte: 4. Se ha supposto dei debiti , collu- „ dendo fra lui e fra creditori fittizi , facendo scrittu- „ re simulate, o costituendosi debitore senza causa ne' „ valore, per mezzo di atti pubblici, o di obbligazioni „ sotto firma privata : 5. Se , essendo stato incaricato di „ un mandato speciale , o costituito depositario di da- „ naro , di effetti di commercio, di derrate o mercan- „ zie , ha in pregiudizio del mandato , o del deposito, „ applicato a suo profitto i fondi ed il valore degli og- „ getti , sopra i quali cadeva il mandato o il deposito: „ 6. Se ha comprati gl'immobili o effetti mobili col favo- „ re di un nome imprestato: 7. Se ha nascosti i suoi li- „ bri. - Regol. provv. di comm. art. 579.

venga esaminata la condotta: come abbiamo già osservato nel precedente capo. Un titolo egualmente di accusa è quando il fallito al tribunale neppure si presenti, sebbene anche abbia egli ottenuto il salvo-condotto (3). Anche le leggi canoniche enumerano gli stessi casi per la dichiarazione della dolosa bancarotta (4).

2. I magistrati poi, che sono eretti per invigilare sulla sicurezza sociale, devono di ufficio procedere tanto nella cognizione quanto nella punizione anche della bancarotta dolosa o sulla pubblica notorietà o sulla denunzia dei sindaci o di un creditore. Se all' arbitrio privato si lasciasse la processura, i rei sarebbero assai di raro puniti; perchè gli offesi preferirebbero un accordo con diminuzione di danno piuttosto, che l'interesse sacrificare od esporre per le spese della processura. La società civile vedrebbe i fallimenti dolosi per ispeculazione; mentre con essi un com-

(3) Potrà essere convenuto come reo di bancarotta „ fraudolenta, ed essere dichiarato tale il fallito, che „ non ha tenuto libri, o i di cui libri non presenteran- „ no il suo vero stato attivo e passivo: Quello che, a- „ vendo ottenuto un salvo-condotto, non si sarà pre- „ sentato al tribunale. - Cit. regol. di comm. art. 580.

(4) Cost. di S. Pio V. del 1. Novembre 1550.

merciante minaccierebbe sovente i creditori per indurli a ricevere in saldo e con approvazione una sola porzione del loro credito. Si aggiunge, che se un privato, anche per proprio interesse, dopo l'accusa, continua nell' insistenza per la processura del reo, egli spesso andrebbe incontro alla disapprovazione degli altri cittadini, che in lui ravviserebbero un uomo, che al proprio interesse pospone la persona di un altro cittadino. È perciò, che ci sono i magistrati, che contro i rei prendono un interesse pubblico, e che al contrario sarebbero maledetti, se alla persona di un cittadino l'interesse pubblico posponessero. La notorietà pubblica quindi, che induce i magistrati a procedere per la cognizione e punizione dei rei, non è formata da voci vaghe o calunniose; ma sopra la pubblica certezza di alcuni fatti, che della reità somministrano sempre un indizio. La denunzia od accusa finalmente non si accoglie da chi non è veramente interessato: e se i sindaci ed i creditori verificati non hanno coraggio di accusare un reo, non si deve ammetter mai l'accusa di un terzo, che può soltanto essere solamente ricercato a somministrare in caso di bisogno e per la processura le prove. Il reo di bancarotta dolosa incorre perpetuamen-

te nell' infamia di diritto. Le pene poi della bancarotta dolosa sono determinate dalle leggi criminali. Queste si estendono al grado ancor della morte, non esclusa qualunque privilegiata persona, la di cui complicità venisse provata (5).

3. Complice della reità è certamente chi venga convinto di aver tenuto mano al fallito per nascondere o sottrarre i suoi beni, e chi abbia fatto sopra lui mostra di acquistar crediti falsi con perseveranza di farli valer per veri e genuini. Oltre poi le pene stabilite ad espiare il delitto, la sentenza di reità deve inoltre condannare i complici a reintegrare la massa dei creditori pei beni diritti ed azioni dolosamente sottratte; come pure a pagare i danni ed interessi eguali alle somme, che hanno essi tentato di defraudare alla massa. In fine le sentenze contro i rei di bancarotta dolosa e contro i loro complici

(5) I casi di bancarotta fraudolenta saranno promossi „ d' ufficio innanzi ai tribunali criminali sulla notorietà „ pubblica, o sulla denunzia dei sindaci, o di un creditore. - Allorquando l' incolpato sarà stato giudicato „ e dichiarato colpevole dei delitti enunciati negli articoli precedenti, sarà punito colle pene portate dalle „ leggi penali per la bancarotta fraudolenta. - Regol. provv. di comm. art. 581. e 582.

devono essere affisse ai luoghi pubblici ed inserite ancora nella gazzetta, come si suole in altri casi fare per altri atti giudiziali del commercio (6).

4. Sebbene per parte del tribunale di commercio non vi sia stata dichiarazione di fallimento; tuttavia può il tribunale criminale procedere per la bancarotta dolosa: ed il semplice tentativo di

(6) Saranno dichiarati complici di bancarotta fraudo-
„ lenta, e saranno condannati alle medesime pene del-
„ l'accusato gl' individui, che verranno convinti di
„ essersi intesi col reo di bancarotta dolosa per nascon-
„ dere o sottrarre tutti o parte de' suoi beni mobili o
„ immobili, come pure di avere acquistato sopra di lui
„ dei crediti falsi, e perseverato alla verificazione e com-
„ prova dei loro crediti, nel farli valere come veri e
„ genuini. - La stessa sentenza, che avrà pronunciato
„ le pene contro i complici di bancarotta fraudolenta
„ li condannerà 1. A reintegrare la massa dei credito-
„ ri dei beni diritti ed azioni dolosamente sottratte;
„ 2. A pagare alla detta massa i danni ed interessi e-
„ guali alle somme, di cui hanno tentato di defraudar-
„ la. - Le decisioni dei tribunali criminali contro i rei
„ di bancarotta dolosa, e loro complici, saranno affis-
„ se ai luoghi pubblici, e, di più, inserite in un gior-
„ nale, in conformità di quanto si è altrove su di ciò
„ disposto. - Cit. regol. di comm. art. 583. 584. e 585.

dolosa bancarotta è un misfatto ; ma i creditori di un fallito non possono nel processo essere accusatori e testimonii. Qualunque sia la volontà dei creditori anche riunita da un concordato, e qualunque sia pure il giudizio del tribunale di commercio sulla esistenza o sulla esclusione od assoluzione della bancarotta, i tribunali criminali devono procedere a termini di legge per far pagare quel fio al bancarottiere, di cui colla intiera società egli è debitore. Il creditore può reclamare od appellare contro il pubblico ministero, che si fosse quietato, ed il reo non avesse punito anche per titolo di semplice bancarotta, e perfino nel caso, che a lui alcun vantaggio non producesse.

CAPO VIGESIMOSECONDO

DELL' AMMINISTRAZIONE DEI BENI NEL CASO DI BANCAROTTA.

1. La istituzione delle diverse magistrature si è fatta per dividere le attribuzioni secondo la diversità delle azioni: e se i delitti e le pene sono di competenza dei tribunali criminali, questi non devono in caso di processura per titoli criminali

avocare mai a loro i titoli ancora civili. Ciò sarebbe un aggravio di occupazione pei giudici criminali, una usurpazione della giurisdizione dei tribunali civili, un pericolo d'ingiustizia con allontanarsi dall' esercizio di giudicare per l'attribuzione diversa dei giudici, ed un mezzo d'invertere il corso della giustizia civile con sospenderne anche il corso per una dipendenza di separati diritti. È perciò, che il tribunale criminale in caso di bancarotta non può ingerirsi sopra tutte le disposizioni relative al patrimonio del fallito; ma questo tribunale soltanto è competente per l'esecuzione del pagamento, a cui vengano i complici di dolosa bancarotta da esso medesimo condannati, essendo una tale condanna per titolo criminoso e per punizione del delitto (1).

2. Siccome poi possono i medesimi documenti esser necessari per il corso dei diritti civili ed

(1) In tutti i casi di procedura e di condanna per *ban-*
,, *carotta* semplice o fraudolenta, le azioni civili, ec-
,, cettuate quelle, di cui si è parlato nell' art. 584., reste-
,, ranno separate, e tutte le disposizioni relative ai be-
,, ni, ordinate per la *bancarotta* semplice, saranno
,, eseguite senza che possano essere avocate, attribuite,
,, nè richiamate ai tribunali criminali. Cit. regol. di comm. art. 586.

insieme per la criminale processura; così da una parte obbligati sono i sindaci del fallimento di rimettere alle autorità competenti tutte le carte titoli ed indicazioni, delle quali ne venisse fatta la domanda, e dall' altra le autorità medesime dovranno durante la processura lasciare nella cancelleria i documenti rimessi alla libera ispezione dei medesimi sindaci: e dopo la processura gli stessi documenti dovranno ai sindaci essere restituiti, essendone i depositari, e dovendone dare discarico; ma da questa restituzione sono eccettuati que' documenti, che fossero nella criminale sentenza espressamente voluti depositati negli atti pubblici per autenticità pubblica e permanente della giustizia (2).

(2) I sindaci però della *bancarotta* semplice saranno „ obbligati di rimettere agli officiali competenti delle „ procedure criminali tutti i documenti, titoli, carte, „ ed indicazioni, che loro si domandassero. - I documen„ ti, titoli, e carte, che si rimetteranno dai sindaci, do„ vranno, durante il corso della procedura, tenersi in „ istato di comunicazione per mezzo della cancelleria: „ questa comunicazione avrà luogo sulla requisizione „ dei sindaci, che potranno prendervi degli estratti „ privati, o richiederne degli autentici, che loro sa„ ranno spediti dal cancelliere. - I detti documenti, ti-

CAPO VIGESIMOTERZO

DELLA RIABILITAZIONE.

1. La riabilitazione del fallito è annessa coll' interesse della società civile; e perciò è di ordinaria competenza. Si è però saviamente trovato il modo, con cui si conoscono e decidono le ragioni e le opposizioni della riabilitazione senza le spese di un litigio. Quando queste fossero necessarie, alcuno non farebbe forse ostacolo alla riabilitazione di un commerciante pernicioso con sacrificare senza rivalsa il proprio danaro: e siccome, dopo che fosse ammessa la riabilitazione, troppo dura ed obbrobricsa cosa sarebbe di escluderla; così questa è di facoltà esclusiva del maggior tribunale ordinario dello Stato, dove ha domicilio il fallito. È perciò ancora che la domanda di riabilitazione, che al tribunale viene indirizzata, non è sottoposta mai alle giuridiche forme di discussione. La medesima domanda dev'

,, toli, e carte dovranno, dopo la sentenza, trasmet-
,, tersi ai sindaci, che ne daranno discarico, salvi pe-
,, rò i documènti, dei quali la sentenza ordinasse il de-
,, posito giudiziario. - Cit. regol. di comm. art. 587. 588. e 589.

esser congiunta colla prova di avere il fallito interamente pagato i debiti nei capitali interessi e spese. Non si deve riabilitare uno, che gli altri ha sacrificato in commercio; e perciò non è sufficiente la prova dell' accordo di saldo fatto dai creditori col prendere una porzione del credito pel pericolo di una totale o maggiore perdita nel rifiuto dell' accordo medesimo (1).

(1) Qualunque istanza di riabilitazione dalla parte del „ fallito sarà indirizzata al tribunale di appello, e se „ ve ne ha più d'uno al tribunale di appello di maggio- „ re dignità, nella cui giurisdizione sarà domiciliato. - „ Il petente sarà obbligato di unire alla sua domanda „ le quietanze, ed altri documenti giustificanti d'aver „ soddisfatto interamente a tutte le somme da lui dovu- „ te in capitali interessi e spese. - Il presidente, o il se- „ niore del tribunale d'appello, sulla comunicazione „ che gli sarà stata fatta dalla istanza, ne manderà due „ copie certificate da lui al presidente del tribunale di „ prima istanza ed al presidente del tribunale di com- „ mercio del domicilio del petente; e se questi ha can- „ giato domicilio dopo il fallimento, al tribunale di „ commercio, nel di cui circondario è accaduto il fal- „ limento, incaricandoli di raccogliere tutte le indica- „ zioni, che saranno a loro portate sulla verità dei fat- „ ti esposti. - Regol. provv. di comm. art. 590. 591. e 592.

2. Sebbene non ci sia una verbale discussione per ammettere od escludere la domanda, che il fallito fa per essere riabilitato; tuttavia le prove devono esser sottoposte all' esame di chi potrebbe il diritto avere d'impugnarle. A tale oggetto si deve dal fallito depositare il danaro, che verrà per le spese calcolato dal cancelliere del tribunale di appello per l'esecuzione degli atti, che necessariamente si premettono nell' ammettere od escludere la domanda stessa. Il decano della S. Rota Romana (cui la seniorità conferisce la presidenza del tribunale) come il presidente del maggior tribunale di appello negli altri Stati, quando ricevuto abbia l'istanza della riabilitazione, ne manderà una copia firmata da lui al presidente del tribunale di commercio ed un altra egualmente al presidente del tribunale di prima istanza nel circondario, dove accaduto sia il fallimento; affinchè i medesimi presidenti possino dare in due mesi tutte le indicazioni, delle quali verranno nello stesso tempo richiesti sulla verità dei fatti nella domanda esposti: ed a tale oggetto il presidente del tribunale di commercio viene dalla legge specialmente incaricato e prescelto in vantaggio del commercio ad aver cura di fare rimanere affissa la detta copia per due mesi nelle sa-

le di udienza di ciascun tribunale alla borsa ed alla casa del comune; come ancora egli viene incaricato di farne nella gazzetta inserire un estratto, chiedendone l'anticipazione ed il rimborso sul deposito del denaro fatto dal petente (2).

3. Spirato il termine dei due mesi e trasmesse separatamente le notizie le opposizioni e le osservazioni dei presidenti tanto del tribunale di prima istanza che di commercio, il Decano della Sacra Rota Romana, che ha l'autorità di presidente nel maggiore tribunale dello Stato Romano, ne provocherà di ufficio una decisione del

(2) A quest' effetto il presidente del tribunale di com-
„ mercio avrà cura, che la copia della detta istanza re-
„ sti affissa pel corso di due mesi nelle sale d' udienza
„ di ciascun tribunale, alla borsa, ed alla casa del Co-
„ mune, e venga inserita per estratto nei fogli pubbli-
„ ci. - Ogni creditore, che non sia stato pagato intiera-
„ mente del suo credito in capitale interessi e spese, e
„ qualunque altra parte interessata, potrà, durante il
„ tempo dell'affissione, fare opposizione alla riabilitazio-
„ ne con un semplice atto alla cancelleria, appoggiato a'
„ documenti giustificativi, se ve ne sono, il creditore
„ opponente non potrà mai essere parte nella procedu-
„ ra di riabilitazione, senza pregiudizio però degli al-
„ tri suoi diritti. - Cit: regol. di comm. art. 593, e 594.

tribunale, senza potersi mai tornare ad esaminare, sull' ammissione od esclusione della domanda (3).

4. Gli effetti della riabilitazione si ottengono quando eseguita viene la decisione del maggiore ed ordinario tribunale di appello coll' esserne trasmessa l'autentica copia dal presidente di questo al presidente dei tribunali, ai quali fu già inviata la petizione: e questi medesimi tribunali faranno leggere in pubblica udienza la decisione stessa, e la faranno quindi trascrivere sui registri della loro cancelleria (4).

(3) Spirati i due mesi, il presidente del tribunale di „ commercio e quello del tribunale di prima istanza „ trasmetteranno, ciascuno separatamente, al presi- „ dente, o capo di quello di appello, le notizie che „ avranno raccolte, le opposizioni che saranno state „ fatte, e le cognizioni particolari che avranno sulla „ condotta del fallito; essi vi uniranno il loro parere „ sull' istanza. - Il suddetto presidente, o capo d' ap- „ pello, sul complesso delle cose dedotte, provoche- „ rà una decisione, che ammetta o rifiuti la istanza di „ riabilitazione; se l' istanza è rigettata, essa non po- „ trà più essere riprodotta. - Cit. regol. di comm. art. 595. e 596.

(4) La decisione di riabilitazione sarà mandata al pre- „ sidente dei tribunali, ai quali l' istanza sarà stata tra-

5. Quantunque avvenuto sia il fallimento per semplice disgrazia, e quantunque sia espiata la colpa di semplice bancarotta colla consumazione della corrispondente pena; tuttavia non può il fallito presentarsi alla borsa innanzi, che la riabilitazione non sia stata decisa, e che la decisione non sia stata eseguita. La domanda per la riabilitazione dei falliti con bancarotta fraudolenta non potrà poi esser mai ammessa. Non si deve mai ugualmente udirne l'istanza da coloro, che, anche falliti per semplice disgrazia, fossero stati una volta rei di stellionato di furto o scrocchio: e neppure dai falliti, che nella società civile obbligati sono a render conto del denaro pubblico, e comunale, e che renduto ed appurato non abbiano i loro conti, anche come tutori o amministratori o depositari (5).

„ smessa. Questi tribunali ne faranno seguire lettura pub-
„ blica, e la faranno trascrivere sui loro registri. - Cit. regol. di comm. art. 597.

(5) Non saranno ammessi alla riabilitazione i rei di
„ stellionato, i rei *di bancarotta* fraudolenta, gl' in-
„ dividui condannati per furto o scbrocchio, nè le per-
„ sone tenute a render conto del danaro pubblico, e
„ comunale, come anche i tutori, amministratori, o
„ depositari, i quali non abbiano resi o appurati i loro

6. Se accada il secondo fallimento al fallito riabilitato, i creditori del primo fallimento non hanno alcun privilegio sopra i creditori del secondo. Così fu deciso anche dalla Corte di Parigi nel 28 Settembre 1826.

„ conti. - Potrà essere ammesso alla riabilitazione il „ reo di bancarotta semplice, che abbia subita la pena, „ alla quale sarà stato condannato dalla sentenza. - „ Nessun commerciante fallito potrà presentarsi alla „ borsa, a meno che non abbia ottenuto la sua riabi- „ litazione. - Cit. regol. di comm. art. 598. 599. e 600.

Fine del libro terzo.

LIBRO IV.

Della giurisdizione commerciale

CAPO PRIMO

DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

1. Altro è il potere, che i popoli affidano al capo della Repubblica per la formazione delle leggi e per lo reggimento di ogni diritto (1), ed altro è propriamente la giurisdizione (2). La giu-

(1) Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, ,, quum lege regia, quae de ejus imperio lata est, po- ,, pulus ei eum omne imperium suum et potestatem con- ,, cedat : §. Sed et quod Inst. de Jur. Natur., et Leg. 1. in princ. ff. De constit. princip. - Jusdicentis officium ,, latissimum est, nam et bonorum possessionem dare po- ,, test, et in possessionem mittere, pupillis non haben- ,, tibus tutores constituere, JUDICES LITIGANTI- ,, BUS DARE. Leg. 1. ff. De Jurisdict.

(2) Si filius, qui patri ac postea fratri ex secundis ,, tabulis heres extit, hereditatem patris recuset, fra- ,, ternam autem retinere malit, audiri debet. Justius ,, enim PRAETOREM facturum existimo, si fratri se-

risdizione è la facoltà conferita ai magistrati di pronunciare il giudizio nelle cause private e di farlo eseguire (3). Si distingue col nome di competenza il confine dell'assegnata giurisdizione (4).

,, parationem bonorum patris concesserit: etenim JUS-
,, DICENTI propositum est, liberos oneribus hereditariis non sponte, non invito ab hereditate removere: presertim quod remotis tabulis secundis legitimam haberet fratris hereditatem. Itaque legata dumtaxat ex secundis tabulis praestari debent, habita ratione facultatum in falcidia, non patris, ut alias solet, sed impuberis. - Leg. 12. ff. De vulgar. et pupillar. substit.

(3) Cum plenissimam autem jurisdictionem proconsul habeat: omnium partes, qui Romae, vel quasi ,, magistratus, vel extra ordinem, jusdicunt, ad ipsum ,, pertinent. - Leg. 7. §. 2. ff. De offic. Proconsul.

(4) Extra territorium jusdicenti impune non paretur. ,, Idem est, et si supra jurisdictionem suam velit jus ,, dicere ,, . Leg. ult. ff. de Jurisdict. ,, Duum viorum impune non liceat extollere potestatem fascium ,, extra metas territorii propriae civitatis. Leg. 53. Cod. De Decurion. ,, Judex ad certam rem datus, ,, si de aliis pronunciavit, quam quod ad eam pertinet, nihil egit. ,, Leg. 1. Cod. Si a non competente Jud. ,, Et in privatorum causis hujusmodi forma servetur, ne quenquam litigatorum sententia ,, non a suo judice dicta constringat. Leg. 4. Cod, Eod.

La giurisdizione commerciale si divide tra i consoli gli ammiragli ed i tribunali di commercio. Della giurisdizione dei primi abbiam noi parlato nel capo VI del libro II. Dei secondi abbiam pure discorso nel capo VII dello stesso libro; ma negli Stati dell' Italia la giurisdizione degli ammiragli è riunita nei tribunali di commercio. Questi poi sono propriamente instituiti per giudicare di tutte le controversie relative alle obbligazioni e contrattazioni tra negozianti mercanti e banchieri e per tutte le cause fra ogni sorta di persone relative agli atti di commercio.

2. La legge ha ora dichiarato quali sieno i commercianti, che per privilegio personale sono al tribunale di commercio sottoposti: e li restringe al ceto di quelli, dai quali si scelgono i membri della Camera e della Borsa di Commercio. Gli altri, che si chiamano pure col generico nome di commercianti, sono al medesimo tribunale sottoposti per gli atti di commercio dalla legge parimenti determinati; ma per titolo di persona non possono essi godere le prerogative degli altri: ed in ciò savissima ci sembra la legge, anche per la ragione di aver tolto tante questioni, che solevano avvenire tra i piccoli bottegari e rivenditori; giacchè coll' esercizio abituale del lo-

ro traffico osavano di aspirare al godimento dei privilegi solamente propri dei commercianti, da cui estratti vengono i membri della Camera e Borsa (5). Sebbene non apparischino le obbligazioni dei commercianti per oggetti commerciali; tuttavia, quando ambidue i litiganti sieno commercianti, essi devono esser giudicati solamente dai tribunali di commercio. Nella legge noi alcuna distinzione non troviamo: ed essa chiaramente la competenza determina del tribunale commerciale colla espressione, che abbraccia entrambe le parti, *tra negozianti mercanti e banchieri*, essendo queste appunto le classi, nelle quali divisi sono i veri commercianti. Allora però il tribunale di commercio non si adisce, quando si tratti espressamente di oggetti, che si acquistano da un commerciante per consumo soltanto della propria famiglia, e quando per oggetti ed atti non commerciali una delle parti litiganti, o attrice o rea convenuta, non sia commercian-

(5) Sono soggetti ai tribunali di commercio i ne-
,, gozianti di tutte le classi, da cui si traggono i mem-
,, bri della camera commerciale di Roma, in confor-
,, mità dello speciale regolamento per la stessa came-
,, ra approvato dal Governo li 9. Gennajo 1832. ,,
Regol. Giud. di Gregorio XVI, §. 297.

te. Se poi cada la questione sopra oggetti od atti commerciali, allora la competenza dei tribunali di commercio si estende anche per le persone non commercianti (6).

3. Quando non si comprino le merci, e neppure le derrate per uso proprio; ma bensì per rivenderle o locarne l'uso, sia in natura, o dopo fattane una lavorazione, allora il contratto è un atto di commercio. Un particolare, che, nel comprare le derrate per la sua famiglia, ne rivenda l'esuberanza, non è sottoposto alla giurisdizione commerciale per questa rivendita. Bisogna però avere un occhio di proporzione per distinguere in ciò l'atto commerciale; ed io penso, che si dovrebbe fissare per regola generale, che le derrate rivendute non eccedano la eguale quantità di quelle, che servono per uso proprio: e su tutte le derrate si conosce nella generalità ciò, che ciascuno individuo possa consumarne. Atti di commercio vengono nello stesso mo-

(6) I tribunali di commercio giudicheranno 1. Di „ tutte le controversie relative alle obbligazioni e „ contrattazioni tra negozianti mercanti e banchieri. „ 2. Fra ogni sorta di persone delle controversie „ relative agli atti di commercio. „ Regol. provv. di comm. art. 601.

do riputati ogn' impresa di manifattura, di commissione, di trasporto per terra o per acqua; ogn' impresa di somministrazioni, di agenzie instituite a comodo pubblico, di pubblici stabilimenti, di volontarie vendite all' incanto, di pubblici spettacoli; ogni operazione di cambio, di banca, e di sensarìa; ogni operazione di banche pubbliche; e le lettere di cambio o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorta di persone.

4. Tra commercianti gli effetti delle cambiali da una piazza all' altra sono i medesimi dei biglietti all' ordine e delle cambiali anche da luogo a luogo; ma non si possono riputare atti di commercio i biglietti all' ordine tratti od accettati dai non commercianti, e neppure le cambiali da un luogo all' altro. Perfino non sono atti di commercio, se le cambiali dei non commercianti sieno tratte od accettate da una piazza commerciale ad un altro luogo, che di piazza di commercio non abbia il nome. Atti si devono solamente allora reputare di commercio, quando le cambiali anche dei non commercianti sieno tratte da una piazza all' altra. Sebbene si provasse che la valuta non fosse per oggetto commerciale; pure la forma regolare soltanto della cambiale basta per costituire

da una piazza all' altra l'atto di commercio; perchè da una piazza all' altra sempre la cambiale ha gli effetti commerciali pel cambio della moneta, che gira o può girare con operazioni bancarie, con provigione od agio, e con comodo dei negozianti (7).

5. Inoltre sono enumerati dalla legge tutti gli altri atti che si devono anche nelle persone non commercianti riputar di commercio: e sono le imprese di costruzione; ogni compra e vendita o rivendita dei bastimenti di qualunque specie che servono tanto alla interna quanto alla esterna navigazio-

(7) La legge reputa atti di commercio qualunque „ compra di derrate e mercanzie per rivenderle, „ sia in natura, sia dopo averle lavorate e poste „ in opera, e anche per locarne semplicemente l'uso; „ ogn' impresa di manifattura, di commissione, di „ trasporto per terra o per acqua; ogn' impresa di „ somministrazioni di agenzie instituite a comodo pub- „ blico, di stabilimenti, di vendite all' incanto, di „ spettacoli pubblici, ogni operazione di cambio, di „ banca, e sensaria; ogni operazione di banche pub- „ bliche; tutte le obbligazioni tra negozianti, mer- „ cadanti, e banchieri; le lettere di cambio, o ri- „ messe di danaro, fatte di piazza in piazza tra ogni „ sorta di persona „ Cit. Regol. di Comm. art. 602.

ne ; le spedizioni marittime; ogni compra e vendita di attrezzi , o arredi , o vettovaglie , o noleggi; gl' imprestiti a cambio marittimo; le assicurazioni ; ogni contratto riguardante il commercio nel mare ; gli accordi e convenzioni per salari e stipendi di equipaggio ; ed ogni arrollamento di gente di mare pel servizio dei bastimenti di commercio. Se i bastimenti non sieno mercantili, gli arrollamenti non sono atti di commercio: e neppure pei bastimenti di commercio sono atti di commercio gli arrollamenti delle persone, che non sieno di mare; come, per esempio, lo scrivano il chirurgo ed altri, che per servizio dei bastimenti e per una qualche speculazione commerciale dalle persone non commercianti si arrollano (8).

(8) La legge reputa parimenti atti di commercio : ,, Ogn' impresa di costruzione ; ogni compra, vendi- ,, ta , o rivendita di bastimenti per la navigazione ,, interna ed esterna ; Ogni spedizione marittima ; ogni ,, compra o vendita d'attrezzi , arredi , e vettovaglie ; ,, ogni noleggio e imprestito a cambio marittimo ; ,, Ogni assicurazione , od altro contratto riguardante ,, il commercio di mare ; Ogni accordo e convenzio- ,, ne per salari e stipendi d' equipaggio ; Ogni arrol- ,, lamento di gente di mare pel servizio dei bastimenti ,, di commercio. ,, Cit. regol. di com. art. 603.

6. I tribunali di commercio sono giudici competenti anche delle azioni contro gli agenti ed i commessi dei mercanti, e perfino contro i subalterni dei mercanti pel traffico solamente del mercante, a cui sono addetti, e non per qualche fatto di essi, che spetti alla negoziazione di un altro. I tribunali di commercio giudicheranno pure su i biglietti fatti dai ricevitori pagatori percettori o altri, che devono render conto del danaro pubblico. In questa classe non devono quelli esser però compresi, che appartenghino al pubblico Erario ed alla Comunità di una qualche popolazione; perchè altri tribunali pei medesimi sono destinati (9).

7. Finalmente i tribunali di commercio giudicheranno dei depositi dei bilanci e dei registri dei commercianti, che sono in istato di fallimento, della ricognizione e verificazione dei crediti, della omologazione del concordato e delle oppo-

(9) I tribunali di commercio giudicheranno egual-
„ mente: 1. Delle azioni contro gli agenti, commessi
„ dei mercanti, o loro subalterni per fatto solamente
„ del traffico del mercante, al quale sono addetti;
„ 2. Dei biglietti fatti dai ricevitori, pagatori, per-
„ cettori, o altri tenuti a render conto similmente
„ del danaro pubblico. „ Cit. regol. di comm. art. 604.

sizioni al medesimo. Ai tribunali civili spetta però il giudizio su queste opposizioni, quando esse non sieno fondate sopra operazioni, la cognizione delle quali ai tribunali non appartenga di commercio. È perciò, che nulle sono tutte le opposizioni al concordato, se queste dell' opponente non contengono le ragioni. Quando le presunzioni si potessero escludere con qualche prova, da cui risultasse non esser commerciale la valuta espressa nei biglietti dei non commercianti, non è allora competente il tribunale di commercio. Neppure giova la dichiarazione, che la valuta si sia ricevuta con animo di farne un commercio, quando il fatto non fosse posteriormente avvenuto; mentre ciò dimostrerebbe, che l'attore indotto avesse il reo convenuto alla dichiarazione medesima per forzarlo ad esser sottoposto ad una rapida processura ed esecuzione. Ciò venne anche deciso nel 20 Marzo 1830 dal Regio Senato di Genova (10).

(10) Giudicheranno finalmente 1. Del deposito, „ del bilancio, e dei registri del commerciante, che „ è in istato di fallimento, della ricognizione e del- „ la verificazione dei crediti; 2. Delle opposizioni „ al concordato, allorchè le ragioni dell' opponente „ saranno fondate sopra atti od operazioni, la di cui

8. Non si può acconsentire nella giurisdizione dei tribunali di commercio sulle questioni, per le quali non sono essi di competenza; ma lecito è un tal consenso, ed anche col silenzio s'intende dalle parti prestato per le lettere di cambio non tratte da una piazza all' altra, pei biglietti all' ordine, e pei pagherò di piazza, quando pure sieno fatti per oggetti non commerciali e da persone non commercianti. Se però il reo convenuto ricusi di prestare il suo consenso nella giurisdizione del tribunale di commercio, questo deve il giudizio rimettere ai tribunali ordinari. Se poi le suddette lettere di cambio biglietti e pagherò conterranno le firme o girate anche di persone commercianti, allora queste non possono esser tradotte fuori del tribunale, a cui sono esclusivamente sottoposte; e, per causa della preminenza, che loro è dovuta dall' interesse sociale nelle contrattazioni, gli altri vengono pure giu-

„ cognizione è attribuita dalla legge ai giudici dei tri-
„ bunali di commercio. In tutti gli altri casi queste
„ opposizioni saranno giudicate dai tribunali civili. In
„ conseguenza ogni opposizione al concordato conterrà
„ le ragioni dell' opponente, sotto pena di nullità;
„ 3. Della omologazione del trattato tra il fallito ed
„ i suoi creditori. „ Cit. Regol. di comm. art. 605.

dicati dal tribunale di commercio ; giacchè chiarissima cosa è, che una stessa lite da due tribunali nello stesso grado non può esser decisa. Ci sieno poi o non ci sieno i commercianti, i tribunali di commercio, se giudichino anche per consenso delle parti, non possono mai contro le persone non commercianti e per atti non riputati di commercio rilasciare il mandato personale nè denegare la dilazione e neppure qualunque altro beneficio conceduto ai litiganti dalle leggi comuni. I tribunali del commercio procedono colla esecuzione parata per cagione soltanto delle obbligazioni: e se queste sono alla medesima esecuzione sottoposte, non cangiano natura col cangiamento delle persone, che sulle medesime pronunciano il loro giudizio (11).

(11) Allorquando le lettere di cambio non saranno „ riputate, che semplici promesse, a termini dell' „ art. 107, o allorquando i biglietti all' ordine non „ avranno, che firme d'individui non commercianti, „ e non avranno origine da operazioni di commercio, „ traffico, cambio, banca, o senseria, il tribunale di „ commercio sarà obbligato di rimettere l'affare al „ tribunale civile, se ne viene richiesto dal convenu„ to. - Allorquando queste lettere di cambio, e questi „ biglietti avranno nel medesimo tempo delle firme

9. Anche nella capitale della Chiesa ora veggiamo i magistrati laici sieder giudici degli ecclesiastici; e perciò noi opiniamo, che mostruosa cosa non sia negli Stati pure della Chiesa di far pronunciare dal tribunale di commercio i giudizi commerciali nei casi, dove questi si adischino per le persone non commercianti, e dove potessero anche gli ecclesiastici avere un qualunque interesse o per diritti ereditari o per ispeciale facoltizzazione o per qualunque altro motivo. Mostruosa cosa anche ci pare, che innanzi ai tribunali ecclesiastici debbano per cagione di un ecclesiastico essere ora tradotti perfino i commercianti per attendere una sentenza da giudici, che per disposizione dei sacri canoni ordinariamente occupar non si possono su tali materie. Lo studio della civile giurisprudenza è comune quasi a tutti gli ec-

„ d'individui negozianti e d'individui non negozianti, „ il tribunale di commercio ne giudicherà; ma il „ tribunale non potrà pronunciare l'arresto personale „ contro gl' individui non negozianti, a meno, ch' „ essi non si sieno obbligati in occasione di operazio- „ ni di commercio, traffico, cambio, banca, o me- „ diazione, o che l'esecuzione personale non com- „ peta anche secondo la legge civile in quel caso. „ Cit. Regol. di comm. art. 606, e 607.

clesiastici ; ma lo studio di quella giurisprudenza, che l'eccezione forma del comune diritto, e che riguarda soltanto il commercio, è un corso veramente straordinario. Potrebbero gli ecclesiastici farlo in astratto; ma tali possibili ed astratte cognizioni non bastano per una giurisdizione ordinaria di giudicare. Gli ecclesiastici, che potrebbero essere creditori dei commercianti falliti, ora innanzi ai tribunali ecclesiastici si devono per essi fare in tal caso tutte le giuridiche operazioni del fallimento. Ciò però, che la legge su questo punto provvisoriamente oggi comanda, noi speriamo di veder corrètto nel codice di commercio, che per tutta la stabilità del sistema dal Governo ci è stato promesso (12). Questa mia opinione basata è su i principii anche del Diritto Canonico, che agli ecclesiastici onninamente vieta di essere commercianti : e se mai fossero commercianti, toglie in conseguenza ad essi ogni ecclesiastico privilegio.

(12) Qualunque nullità anche delle sostanziali, ec-
„ cettuata la incompetenza per ragione della materia, ri-
„ mane sanata col non essere opposta prima di ogni al-
„ tra difesa, salve le prescrizioni sul privilegio del
„ foro ecclesiastico. - Art. 13. dell'Editto di Segreteria di Stato in data 1. Giugno 1821., e premesso al Provvisorio Regol. di Commercio.

Se dunque gli ecclesiastici possono stare innanzi al tribunale di commercio per gli atti del loro traffico, si può estendere sopra essi la giurisdizione commerciale anche quando accessoriamente coi commercianti si trovano in causa ; perchè altrimenti ne risulterebbero quelle inconvenienze, che sopra notato abbiamo, e che troppo turberebbero il sistema civile.

10. Solamente quando anche in commercio l'oggetto della questione fosse misto, i tribunali ordinari devono pronunciare i loro giudizi; perchè i tribunali di commercio non possono estendere la loro giurisdizione fuori delle operazioni commerciali. Così fu anche deciso nel 5. Luglio 1832. dal tribunale del commercio di Marsiglia.

11. Uno che abbia una obbligazione contratto senza la certezza di poterla soddisfare, apparisce di avere usurpato la proprietà del creditore o leso i di lui diritti, e lo ha in buona fede tradito. Egli pertanto deve consegnar se stesso : ed, in garanzia della sua lealtà, egli deve per un anno fare il sacrificio della libertà personale (13). Quando pe-

(13) Il debitore arrestato può dimandare ed ottenere „ la sua liberazione, se dal giorno dell'arresto e della „ conferma è passato un intiero anno. - Regol. Giudiz. di Gregorio XVI. §. 1404, art. 5.

rò il creditore non dimostri, che colla esecuzione reale non abbia egli potuto eseguire il mandato per ricuperare il suo credito contro un cittadino, che senza dolo abbia contratto un debito ed in istato sia di poterlo coi beni suoi soddisfare, inumana è l' esecuzione personale. Quindi è che pei debiti civili si concede contro la persona del debitore il mandato solamente in sussidio della esecuzione reale (14). In commercio non si premette dal creditore una tale dimostrazione; perchè i commercianti si considerano sempre come depositari dei loro creditori, quando pure non abbiano essi firmato alcuna cambiale, che una cedola è di deposito; e la mancanza del deposito è sempre considerata colposa. Pel motivo dunque di una specie di colpa, i commercianti vengono immediatamente alla esecuzione personale sottoposti anche pei debiti soltanto civili, e senza i beneficii delle leggi civili e dell' età settuagenaria. Nello stesso modo si dichiaravano depositari quei debitori, che anticamente negli Stati Pontificii si obbligavano

(14) Se il creditore non ha ottenuto, o non può ottenere l' effetto della condanna per mancanza o insufficienza de' beni del debitore, la legge permette in sussidio, e come mezzo di esecuzione, l' arresto personale. - Cit. regol. Giud. §. 1387.

nella più ampla forma della Camera ; e perciò subivano essi per tale dichiarazione gli atti esecutorii contro la propria persona. Quando però il deposito manca per colpa non dolosa, e non produca un sensibile danno al creditore , questi deve piuttosto sacrificare un piccolo interesse , che per poca somma incrudelire coll' arresto personale del suo debitore. Questo dovere non era escluso dalla camerale obbligazione : e siccome l' arresto personale si può esercitare soltanto nel modo , con cui soleva esser praticato, quando vi era obbligo camerale (15); così a noi sembra un vero abuso quello , che oggi nei tribunali di commercio veggiamo di rilasciare l' arresto personale per le più piccole somme. L' obbligo camerale inutilmente si nominava , se dalla legge appunto non si fosse nominato per la sola ragione di limitarne i casi a forma del medesimo. La somma , per cui è dovuto il sacrificio del creditore fissata era per la gene-

(15) La esecuzione personale , che compete per i giu- ,, dicati di commercio, si deve esprimere nel mandato, ,, e si può esercitare cumulativamente colla reale, cioè, ,, con la libertà di variare ed esercitare o l'una o l'altra ,, nello stesso modo , che si praticava , quando vi era ,, obbligo camerale. - Editto della Segret. di Stato premesso al regol. provv. di comm. art. 41.

ralità dei casi a sc. 8 : 25. ; ma presentemente col medesimo spirito la legge ha fatto una piccola variazione sul ragguaglio decimale con commodo di tutti introdotto : ed ha stabilito , che non sia lecito di privare un cittadino della libertà personale per una colpa, che sia senza dolo, e che prodotto non abbia un danno maggiore dei dieci scudi (16).

12. La massa dei creditori escutere non può i debitori del fallito innanzi al tribunale del fallimento. Il tribunale del commercio non toglie dalla loro giurisdizione coloro , che devono essere in giudizio chiamati per le obbligazioni contratte con un fallito ; ma i sindaci devono adire i tribunali competenti , quando contro qualcuno essi debbano agire : come pure decise il Magistrato di Livorno nel 17. Agosto 1825. Possono i sindaci dare anche le posizioni e gli articoli, quantunque non sieno attori per proprio interesse : come decise ugualmente il medesimo Magistrato nel 22. Decembre 1819. Che le questoni estranee al fallimento si debban decidere dai tribunali ordinari è stato an-

(16) Non potrà eseguirsi l' arresto ; se la condanna ,, principale non oltrepassa la somma di scudi dieci. - Regol. Giudiz. di Gregorio XVI. §. 1388. art. 1.

che deciso nel 19. Luglio 1832 dal tribunale del commercio di Parigi.

13. I proprietari dei fondi non sono sicuramente commercianti : e per la vendita delle derrate prodotte dai loro terreni non sono sottoposti ai tribunali di commercio ed alla commerciale processura. Gli enfiteuti acquistano un lungo possesso per la propria famiglia e pei loro successori , e vengono considerati come proprietari colla sola distinzione di utile dominio e di diretto dominio. Gli affittuari però vengono considerati commercianti, quando un affitto essi prendano di un prodotto assai superiore al consumo della propria famiglia. Se l' ordinario prodotto superi alquanto l' indicato consumo , si suppone , che l' affittuario cerchi l' abbondanza nel proprio consumo della sua casa ; ma se il medesimo prodotto senza una straordinaria abbondanza di stagione sia un oggetto di traffico , allora l' affittuario tanti atti di commercio fa , quanti riguardano il suo affitto : e tanto per la corrisposta , quanto per ogni debito contratto a cagione dell' affitto è sottoposto ai tribunali di commercio ed alla commerciale processura. Lo stesso mi sembra , che si debba dire delle case , che vengono subaffittate.

14. Se un negoziante acquisti anche dagli altri

negozianti le merci per uso della propria famiglia, non può per tale acquisto essere riguardato egli per un individuo distinto nella società da tutti gli altri cittadini ; e perciò allora rimane sottoposto ai tribunali ordinari colla ordinaria processura. Sotto pretesto però di uso proprio non può un negoziante fare un acquisto, in cui l'uso della propria famiglia dalla stessa entità venga escluso. Quando inoltre anche un piccolo acquisto di merci un commerciante faccia, non si suppone giammai che sia per uso della propria famiglia, se nell'atto dell'acquisto egli non ne faccia la dichiarazione. Una mercanzia presa per oggetto di negozio può esser quindi da un negoziante usata per la propria famiglia; e la prova di quest'uso non esclude l'animo di negoziare al momento dell'acquisto. Dunque vengono sempre riputati atti di commercio anche i biglietti, che senza una contraria dichiarazione si sottoscrivono dai commercianti; come ugualmente si riputeranno fatti per la loro amministrazione quelli dei ricevitori pagatori percettori ed altri, che devono render conto del pubblico danaro (17).

(17) Non saranno di competenza dei tribunali di com-
„ mercio le azioni promosse contro un proprietario,
„ conduttore, socio parziario o coltivatore per vendi-

CAPO SECONDO.

DELLA PROCESSURA NEI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

1. Nella penuria delle leggi si decidevano anticamente le cause commerciali col solo sussidio dei casi; ma erano allora chiamati dalla Camera di commercio i diversi negozianti a giudicare sopra le questioni secondo i diversi contratti di mercatura. I casi si sono posteriormente generalizzati colle regole dell' onesto e del giusto: e queste una diramazione ora formano della universale giurisprudenza. È perciò, che ai giureconsulti oggi soltanto si addice di giudicare anche le commerciali questioni: ed i commercianti ora esser possono solamente periti sulla verificazione di un qualche fatto, e secondo i diversi rami di mercatura, come sono i medici o gli architetti sulle questioni medico–fisiche o di edifizio. Ciò venne accennato da me anche nel libro I. al §. 7. del cap. 17.; ma ora il luogo è di farne la ripetizione. Noi

„ ta di derrate provenienti dal suo fondo, nè le azioni
„ promosse contro un commerciante per pagamento di
„ derrate o mercanzie comprate pel suo uso particola-
„ re. - Regol. provv. di comm. art. 608.

veggiamo pertanto che saviamente ora si è data la giurisdizione di commercio ai tribunali di prima istanza (1). I tribunali ordinari in grado pure di appello sono destinati a giudicare le commerciali questioni (2).

(1) Nelle provincie o distretti, ove non risiedono tri-
„ bunali di commercio, ne faranno le veci i tribunali
„ civili, osservando le leggi ed i regolamenti in materia
„ commerciale. Le controversie, che nascono sulla e-
„ secuzione dei contratti nelle fiere, o mercati, saran-
„ no decise nel luogo stesso del mercato o fiera, da
„ uno dei giudici commercianti, che verrà delegato
„ dal presidente del tribunale di commercio, salvo il
„ disposto nel §. 288., e salve pure le speciali prescri-
„ zioni relative alla fiera di Sinigallia. - Regol. Giud.
di Gregorio XVI. §§. 299. e 300.

(2) I tribunali di appello conoscono e decidono, in
„ secondo grado, tutte le cause giudicate in prima
„ istanza dai tribunali civili. Quello di Bologna conosce
„ pure e decide, egualmente in secondo grado, tutte
„ le cause in qualunque somma giudicate in prima
„ istanza dai tribunali di commercio delle quattro pro-
„ vincie, che gli sono soggette. Le cause giudicate in
„ prima istanza dai tribunali di commercio residenti
„ nelle provincie, soggette al tribunale di appello di
„ Macerata, saranno conosciute e decise, in secondo
„ grado, dal tribunale istituito in Ancona col chiro-

2. Se in alcuni luoghi conservati e ripristinati furono i tribunali per decidere le liti solamente di

,, grafo della san: mem: di Pio VIII. in data del 26, fe-
,, braio 1830. - Ciascuno dei turni della congregazio-
,, ne civile dell' A. C. conosce ancora e decide, in se-
,, condo grado di giurisdizione, 1. Le cause giudicate
,, in prima istanza dagli assessori e dai governatori del-
,, la Comarca; 2. Le cause non maggiori di 500. scudi
,, decise in prima istanza dai tribunali civili e DI COM-
,, MERCIO di Perugia, di Fuligno, di Spoleto, di
,, Norcia, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civi-
,, tavecchia, di Velletri, di Frosinone, di Benevento,
,, dal tribunale DI COMMERCIO di Roma, dal tribu-
,, nale collegiale di Campidoglio, e quelle pure giu-
,, dicate dall' altro turno. - Il tribunale della sacra
,, Rota conosce e giudica, come tribunale supremo, in
,, terza ed ultima istanza, 1. le cause che da un turno
,, rotale sonosi giudicate in secondo grado, a forma
,, del §. precedente, con sentenze difformi da quelle di
,, prima istanza; 2. le cause maggiori o minori, deci-
,, se con sentenze difformi, in primo grado dai tribu-
,, nali civili e DI COMMERCIO delle provincie indi-
,, cate nel §. 302, ed in secondo grado dai tribunali
,, di appello di Bologna, e di Macerata, e da quello
,, pure, che risiede in Ancona per le CAUSE COMMER-
,, CIALI; 3. le cause minori decise con sentenze diffor-
,, mi, in primo grado da uno dei due turni della congre-
,, gazione civile dell' A. C., e dell' altro turno in secon-
,, do grado. - Cit. regol. Giudiz. §§. 303, 318. e 323.

commercio, ciò fu ad oggetto di non togliere ai commercianti delle piazze il beneficio, che avevano già di un esclusivo tribunale per la maggiore sollecitudine ivi necessaria delle decisioni (3). Nei luoghi, che piazze non sono di commercio, le cause commerciali si restringono a poco numero: e la sollecitudine perciò si ottiene anche dai tribunali ordinari. Credeva il ceto dei commercianti di poter aver la giustizia coll' antica istituzione dei tribunali di commercio: e fecero istanza, che i giudici si continuassero a sciegliere dal loro ceto. In seguito si sono avveduti quanto sia stata perniciosa la pretensione di voler conservato un tal privilegio. Dopo la pubblicazione di un codice di leggi commerciali anche in altre parti d'Italia furono lasciati a giudicare i commercianti coll' aggiunta ed in concorso dei giureconsulti; ma ivi la innovazione non era necessaria, dove innanzi alla Ca-

(3) Nella città di Bologna, Ferrara, Rimini, Pesa-
„ ro, Ancona, Fuligno, Civitavecchia vi sono i tri-
„ bunali di commercio composti di un presidente giu-
„ reconsulto e di quattro giudici commercianti. - I giu-
„ dici di ciascun tribunale siedono sempre in numero
„ di tre, compreso il presidente. - Il tribunale di com-
„ mercio di Roma rimane ordinato a forma dell' Edit-
„ to degli 8. Luglio 1831. - Cit. Regol. §§. 294, e 295.

mera Commerciale si deputano i diversi giudici secondo le diverse questioni, e dove i commercianti all'esercizio mai non si ammettono del commercio senza esser prima doviziosamente istruiti. Lo zelo dei pontefici pel vantaggio dei sudditi fu pure posteriormente santo per la causa motrice; ma i medesimi sommi principi s' indussero ad imitare le altre nazioni di gigantesco commercio senza osservare del nostro la piccolezza. In effetto si aggiunge inoltre l' impossibilità di scegliere i migliori commercianti, che nei loro negozi sono totalmenmente occupati. Bisogna ricorrer dunque o ai negoziantelli ambiziosi, che sono anche in pratica meno esercitati, od ai negozianti più decaduti: ma perfino nei grandi negozianti male si suppone sempre il criterio legale, che necessario è per la decisione anche delle commerciali controversie. In buona fede dunque i diritti dei commercianti sempre rimangono soffocati, se giudicar si lasciano da giudici che non sieno giuristi. Si aggiunge che, quando uno solo sia il giudice giureconsulto, le cause per lo più si decidono col modo solamente di pensare dei commercianti e contro l' opinione dell' altro.

3. Si aggiunge ancora, che quando si ponghino per una determinata classe di persone a giudicare

quelli del medesimo ceto , hanno quasi sempre luogo gli umani riguardi a danno della giustizia. Si aggiunge inoltre che quando le medesime magistrature sieno temporarie , ci è il pericolo di sacrificare la giustizia col giudicare in favore di uno , che debba passare alla stessa magistratura per la certezza o speranza o probabilità di avere in appresso da lui un favore uguale.

4. Si aggiunge finalmente , che il gratuito esercizio dei giudici commercianti è un male inteso principio di pubblica economia. Quando colla sostituzione ad essi dei giuristi si avesse , come ci sembra essere una certissima cosa , la migliore giustizia , il vantaggio maggiore dei cittadini nell' amministrazione della giustizia in questo ramo di giurisprudenza sarebbe un esuberantissimo compenso per un poco più di pubblica spesa. Il Governo poi contrae una obbligazione per un servizio ricevuto senza onorario : ed il giudice col titolo di servizio gratuito ha sempre un diritto di avere dal Governo una riconoscenza. Il negar questa sarebbe una ingiustizia : e la negativa potrebbe in qualche maniera somministrare un pretesto di concussione in officio. Col conceder poi una riconoscenza spesso il Governo verrebbe ad esser costretto (per pagare un debito assunto senza

profitto e per lo più ai sudditi pernicioso) di togliere un tal pagamento ad un altro , che potesse od abbia meglio contribuito al pubblico bene. S' incomincia ordinariamente a servire colla millantazione dell' onore; ma quindi assai raro è , che al pretesto dell' onore non succeda una qualche altra domanda. Dunque noi speriamo , che , dove necessario sia di lasciare un tribunale di commercio , ivi ai giudici gratuiti temporari e commercianti subentrino da per tutto i giuristi con un decoroso emolumento e con una stabile giurisdizione, come appunto si fece quando in Roma fu istituito per la prima volta sotto il Governo Pontificio il tribunale del commercio.

5. I commercianti neppure sono atti ad essere giudici consultori per le controversie sul fatto. Le controversie commerciali nascono sopra i rami tutti di mercatura : ed ogni ramo di mercatura è ugualmente diretto alla floridezza del commercio , e merita ugualmente la pubblica protezione. Se in giudici si volessero dunque i commercianti nelle controversie di fatto , bisognerebbe riunire in ogni udienza un commerciante per ciascuna classe di mercatura. Il librajo però non può sicuramente decidere in materia di una fabbricazione di panni, nè l' argentiere sopra gli oggetti di droghie-

ria. In qualità solamente di periti e nella sola sopravenienza di qualche caso i commercianti devono essere interpellati dai giudici.

6. Siccome l'oggetto primario di qualunque Governo è quello di decidere le liti dei popoli; così si assume dal Governo stesso il peso di mantenere a pubbliche spese i giudici per rendere a tutti giustizia. I commercianti hanno un maggiore diritto degli altri per indossarne al Pubblico il carico; mentre i medesimi alla maggiore floridezza del commercio contribuiscono in vantaggio del Pubblico. I commercianti pertanto dovrebbero godere di qualche esenzione nei pubblici pesi, od almeno, nel bisogno dei giudici per conservare la floridezza del commercio; e perciò non sembra giusto e neppur decoroso di aggravare colle spese pei giudici dei tribunali di commercio la sola classe dei commercianti. Sempre devono anche tali giudici essere a spese del Pubblico Erario, come il sistema è anche della nostra legislazione secondo l'Editto, che dal Segretario per gli affari di Stato interni fu emanato nel Giugno 1835. Si aggiunge, che quando i commercianti dovessero pagare i giudici a proprie spese, i medesimi, sebbene non ne avessero alcun diritto di nomina, potrebbero un qualche titolo aver sempre per limitar-

la con proporre almeno la nomina stessa nei soli soggetti di loro scelta: ed il principe allora non la potrebbe a bene pubblico estender mai senza l' urto di quelli che pagano.

7. Ci sono e ci devono essere i supplenti nei tribunali di commercio, come in tutti gli altri tribunali collegiali: e ce ne dovrebbero anzi essere almeno due, come appunto egualmente ci sono negli altri (4). La giustizia non potrebbe amministrata essere quando per assenza o mancanza di un giudice il tribunale non si potesse riunire. Difficile cosa è in fatto, che in una udienza non possa nel tribunale accedere alcuno dei tre giudici; ma di due pure facilmente accade l' assenza o la

(4) Vi saranno due supplenti presso ogni tribunale ,, civile composto di un solo turno: quattro presso i ,, tribunali di due turni, e presso i tribunali di appello. - I tribunali di commercio non avranno supplenti: nei casi di mancanza, assenza, o legittimo ,, impedimento di uno o più giudici, siederanno nel ,, tribunale uno o più membri della camera di commercio, secondo l' ordine della loro anzianità risultante ,, dall' albo. Il presidente giureconsulto avrà un supplente: lo avrà pure il giudice giureconsulto del tribunale di Roma. - Regol. Giud. di Gregorio XVI. §§. 347. e 348.

malattia. La nomina tumultuaria nel momento stesso dell' udienza può indurre ad una cattiva scelta il principe o suo rappresentante. È permesso ai supplenti di esercitare l'officio di avvocato ed anche di procuratore (5); ma essendo anch' essi giudici, dovrebbero egualmente a tutti gli altri giudici essere in certo modo segregati dalla classe dei difensori. La decisione delle cause difficilmente può esser sempre pura in chi ha interesse di stabilire a suo modo le massime dei tribunali, come anche di non avere un ostacolo all' accrescimento dei clienti nella maldicenza quasi naturale di chi riceve la contraria di lui sentenza, e di non disgustare alcuno de' suoi colleghi. Dovrebbero i supplenti essere stabilmente nominati e con passaggio all' ordinario posto di giudice. I supplenti col loro precedente servizio acquistano un diritto alla carica, e non senza disonore ne sarebbero esclusi per darne ad altri la preferenza. Si suppo-

(5) Le funzioni di giudice supplente sono compatibi- „ li con quelle di avvocato o di procuratore „ - Cit. regol. §. 356. - „ Gli avvocati ed i procuratori che sa- „ ranno chiamati a far le veci di supplenti, consegui- „ ranno le diete o le mezze diete, che questi avrebbo- „ no ricevute. - Editto del segretario per gli affari di Stato interni del 17. Decembre 1834. §. 333.

ne poi che i supplenti col precedente servizio abbiano acquistato già più lumi nel giudicar sulle cause competenti al tribunale dei medesimi : ma devono innanzi alla loro nomina dimostrare la capacità di giudicare con tutti gli altri necessari requisiti ; giacchè, senza tutte le opportune doti, neppure per una volta dal Governo si devono esporre a rovina le sostanze dei cittadini. Non si deve mai credere, che i magistrati, per sottrarsi all' esercizio del proprio dovere, vogliano con falsità ingannare il Governo, che li ha scelti per l'amministrazione della giustizia; e perciò i supplenti non dovrebbero esser pagati dai giudici ordinari per la loro assenza legittima (6) : e ci pare, che onninamente il Governo degradi la sua dignità col pagare questi giureconsulti per esercitare l' officio di magistrato a giornate, come si usa coi più bassi artisti (7). L' esercizio dei supplenti esser

(6) Le diete dei supplenti, sia nel tempo delle ferie, „ sia in tutti i casi di assenza volontaria, o di altro „ non legittimo impedimento, saranno a carico dei ti- „ tolari. - Cit. editto del segretario per gli affari di Stato interni §. 330.

(7) Non si dà onorario fisso ai giudici supplenti : al- „ lorchè nei tribunali, nei governi, od altre giusdi- „ cenze delle provincie, fanno le veci dei giudici tito-

dovrebbe compensato con uno stabile onorario: ed esser potrebbe anche gratuito col sostituire al presente danaro la certezza della futura successione.

8. La legge ha determinato i limiti de' tribunali per la giurisdizione commerciale: e perciò quando in mancanza dei tribunali di commercio, le veci ne fanno i tribunali ordinari, si deve apporre nella domanda o sia citazione dell' attore l' avvertenza, che si adisce il tribunale civile in figura di commercio; perchè al solo tribunale di commercio far si possono le liti commerciali: e coll' adizione in forma comune il tribunale ordinario sarebbe incompetente. In tale omissione la pena è di togliere il beneficio delle leggi commerciali alla domanda dell' attore (8). Nelle cause poi di com-

„ lari, riceveranno in ogni udienza una dieta corri-
„ spondente alla parte di onorario dovuta in quel gior-
„ no al titolare che rappresentano. Se saranno chia-
„ mati a votare in una sola causa, riceveranno la me-
„ tà di una dieta. - Cit. editto del segretario per gli affari di Stato interni §. 328.

(8) Allorquando le cause s' introducono innanzi i tri-
„ bunali civili, che fanno le veci di tribunali di com-
„ mercio, l' atto di citazione dovrà contenere questa
„ enunciativa: in mancanza di essa, verranno trattate
„ e decise come cause non commerciali. - Regol. Giud. di Gregorio XVI. §. 940.

mercio non è competente solamente (come nelle cause civili) il tribunale, dove domiciliato sia il reo convenuto; ma onde i commercianti non possano con la loro soverchia lontananza facilmente sottrarsi alla esecuzione degli obblighi, può a proprio comodo e scelta l' attore adire il tribunale, dove domiciliato sia il reo; o nei luoghi, dove siasi fatta la obbligazione, o vi si dovesse effettuare; o vi si sia effettuato il pagamento o la consegna degli effetti (9).

9. Quantunque il litigio sia tutto sulla interpetrazione od applicazione ai speziali casi delle leggi o diritti commerciali, la processura sempre dev' esser più breve per la celerità, che tanto è necessaria e viene in commercio raccomandata; e perciò anche nelle cause ordinarie si procede colle regole di quelle sommarie (10). Quin-

(9) Il tribunale di commercio competente è cumula-
„ tivamente, e salva la prevenzione, quello, sotto la
„ cui giurisdizione è domiciliato il reo convenuto, o
„ ne' luoghi soggetti al quale siasi fatta la obbligazione,
„ o vi si dovesse effettuare, o vi si sia effettuato il paga-
„ mento o la consegna degli effetti. - Editto della Segreteria di Stato premesso al regol. provv. di comm. in data 1. Giugno 1821. art. 7.

(10) In tutto ciò, che non è specialmente disposto in
„ questo titolo, si osserveranno avanti i tribunali di

di è pure , che nei giudizi per affissione ommettere si possono le formalità dalla procedura civile richieste , se il tribunale dalle circostanze l' utilità ne conosca (11). Si può citare in bordo pure del bastimento ; ma conviene in questo caso , che la citazione venga eseguita propriamente nel bastimento ed alla persona che propriamente al medesimo bastimento appartenga (12). Sebbene il tribunale di commercio sia collegiale , tuttavia il termine a comparire si restringe a tre giorni (13).

,, commercio le norme di procedere , che hanno luogo ,, ne' tribunali civili per le cause sommarie non iscritte ,, in ruolo. - Regol. Giudiz. di Gregorio XVI. §. 477.

(11) Nei giudizi per affissione il termine a comparire, ,, e ad ogni altro effetto , sarà regolato dal tribunale a ,, norma delle circostanze , senza che abbiano luogo la ,, rinnovazione , o altra formalità della procedura ci- ,, vile. - Editto della Segreteria di Stato del 1. Giugno 1821. art. 9.

(12) Si può citare la persona a bordo del bastimento , ,, a cui appartiene. - Cit. Editto art. 10:

(13) Il termine a comparire, per quelli che hanno do- ,, micilio o dimora nello Stato, sarà di 3. giorni nelle ci- ,, tazioni avanti i governatori , assessori , o altri giusdi- ,, centi , ed avanti i tribunali di commercio : sarà di ,, giorni 8. nelle citazioni avanti gli altri tribunali. - Regol. Giud. di Gregorio XVI. §. 477.

10. Quando si attacca od impugna il titolo commerciale per capo di nullità o di falsità, la questione sopra la nullità o la falsità si decide colle leggi comuni, e non con quelle introdotte pei casi solamente del commercio; e perciò conviene, che la medesima si discuta innanzi ai tribunali ordinarì. La stessa ragione milita per le questioni sulla verificazione dei documenti, sulla qualità ereditaria, e sulla esecuzione dei giudicati di commercio. Se queste cause venissero promosse innanzi ai tribunali commerciali, le medesime si devono di ufficio rimettere ai tribunali competenti (14).

11. In cause non commerciali ed in quelle anche commerciali, che godono il privilegio del

(14) Le controversie incidentali sulla qualità eredita-
„ ria e sulla verificazione delle private scritture non ri-
„ conosciute dalla parte od impugnate come false, sa-
„ ranno rimesse al tribunale civile, ritenuto il disposto
„ nel §. 840.: allorchè l' incidente è giudicato, il
„ merito della causa sarà riassunto dal tribunale di
„ commercio. - I tribunali di commercio non possono
„ conoscere della esecuzione de' loro giudicati, nè del-
„ le controversie ad essa relative: il conoscerne e giu-
„ dicarne spetta ai tribunali civili. - Cit. regol. §§. 943,
e 962.

Foro Ecclesiastico, non si può sanar mai l' incompetenza del tribunale. Esso deve anche di oficio dichiarare la sua incompetenza (15). Tutte però sono ammissibili le altre eccezioni d' incompetenza, se opposte vengano prima di ogni altra difesa od eccezione sul merito della causa. Sulla declinatoria del foro, anche per qualunque sostanziale difetto, decide lo stesso tribunale di commercio: e se il medesimo avesse la sentenza già pronunciato, la nullità si propone in grado di appello; ma pei giudicati di commercio non si ricorre giammai al tribunale della Segnatura, i casi eccettuati della domanda di nullità dopo la cosa giudicata e della restituzione in intiero (16).

(15) Se viene promossa una controversia, che non „ sia strettamente compresa nella disposizione dei „ §§. 296. e 297., i giudici di commercio dovranno „ dichiararsi incompetenti anche per uffizio, confor- „ mandosi alla regola stabilita nel §. 432. „ Cit. regol. §. 942.

(16) Nelle canse commerciali non si ricorre al tribu- „ nale supremo di Segnatura. Da questa regola viene „ eccettuata la sola dimanda di annullamento dopo la „ cosa giudicata, e quella di restituzione in intiero, a „ forma del §. 338. num. 5. - Le eccezioni di nullità

12. La decisione della incompetenza può essere riunita dal tribunale alla decisione della causa in merito ; ma conviene in questo caso, che chiara l' incompetenza non sia : e conviene ancora, che parli del merito e della incompetenza distintamente la decisione. Se l' incompetenza poi abbia luogo innanzi ai tribunali ordinari per la figura di commercio, essi ancora non possono; ma devono dichiarare l' incompetenza per la figura stessa : e sebbene per la causa sieno competenti colla ordinaria giurisdizione ; pure non possono concedere i beneficii della proces-

,, anche pei tre difetti sostanziali saranno conosciute e
,, giudicate dai tribunali di commercio: le nullità delle
,, sentenze si proporanno ai tribunali di secondo e di
,, terzo grado, come ai §§. 788. e 789. Non è luogo a
,, verun ricorso al tribunale supremo di Segnatura, che
,, nel solo caso espressamente contemplato dal §. 345. -
,, Non saranno ammissibili le eccezioni di nullità, di
,, cui nel §. precedente, a riserva di quella d' incom-
,, petenza per ragione di materia, se non vengano op-
,, poste prima di ogni altra difesa o eccezione sul meri-
,, to della causa ; in tale caso le nullità rimarranno
,, sanate e rimesse, salve le prescrizioni concernenti il
,, privilegio del foro ecclesiastico. - Cit. regol. §§. 345,
944, e 945.

sura commerciale a quelli , che non han diritto di averli. Essi hanno solamente la facoltà di ritenere la causa stessa per essere decisa colla processura comune piuttosto, che obbligare le parti a mandar nuovamente le citazioni per istruire un nuovo giudizio (17).

13. Innanzi ai governatori fuori della capitale, innanzi ai tribunali di commercio , ed anche innanzi a quello di Roma, e non già innanzi a tribunali che fanno la figura di commercio, le parti potranno da se stesse comparire senza l' opera dei procuratori approvati (18); ma le

(17) Se il tribunale opina di regettare la incompeten-
„ za , è in facoltà di decidere con un solo giudicato la
„ eccezione ed il merito della causa : la sentenza con-
„ terrà due capi o disposizioni distinte. - I tribunali ci-
„ vili , che fanno le veci di tribunali di commercio, nel
„ dichiararsi incompetenti , sia per istanza delle parti ,
„ sia per uffizio, riterranno la causa per deciderla nelle
„ forme comuni agli altri giudici , quando non appar-
„ tenga alla giurisdizione dei governatori. - Cit. regol.
§§. 946. e 947.

(18) E' permesso alle parti di comparire e difendersi
„ personalmente innanzi i tribunali di commercio , o
„ di farsi rappresentare da un procuratore approvato :
„ nell' uno o nell' altro caso avrà luogo il disposto dei
§§. 493, al 496. e nel §. 503. - Cit. Regol. §. 948.

parti ancora dovranno autenticare la propria comparsa (19).

14. La esecuzione provvisoria delle sentenze, che può aver luogo nella prima istanza, non ostante l' appello, sarà in facoltà del tribunale; ma il medesimo non potrà mai negarla, quando si tratti di affari urgenti o di misure assicurative o provvisionali o di pagamenti, che non eccedano il valore di cento scudi. Neppure si potrà negare per qualunque somma, quan-

(19) Ne' giudizi di competenza dei governatori è in „ facoltà delle parti di comparire personalmente, ovve„ ro di farsi rappresentare da un procuratore approvato. „ Quando nel luogo non vi siano procuratori approvati, „ potranno le parti farsi rappresentare da speciali man„ datari. Se le parti che compariscono personalmente, e „ non sono domiciliate nel comune, ove risiede il go„ vernatore, dovranno eleggervi domicilio e farne di„ chiarazione nella di lui cancelleria, come al §. 428.- „ Il reo, od in sua vece il procuratore approvato, nel„ l' atto della comparsa, rilascierà nelle mani del can„ celliere la copia notificata della citazione: il manda„ tario speciale rilascierà la procura espressa: il can„ celliere ne farà menzione nel giornale di udienza, ed „ inserirà l' una e l' altra nel fascicolo della causa. - Cit. regol. §§. 493, e 496.

do si tratti di cambiali e di biglietti all' ordine fatti colle caratteristiche commerciali (20).

15. Utile non ci sembra, ed anzi perniciosa cosa è il lasciare ai giudici l'arbitrio di ordinare al creditore una cauzione in tutte le sentenze, che sieno ad appellazione sottoposte; mentre ogni creditore in questo modo troverebbe sempre un intralcio e danno negli altri suoi affari commerciali, quando in istato egli non fosse di dare una cauzione: ed anche niun creditore

(20) I tribunali di commercio ordineranno, anche ,, per uffizio, la esecuzione provvissoria delle loro sen- ,, tenze, non ostante l'appello, ne' seguenti casi; ,, 1. se trattasi di affari urgenti, di misure assicurati- ,, ve o provvisionali in qualunque causa, o di condan- ,, ne meramente pecuniarie nelle cause, il di cui valore ,, non supera gli scudi cento; 2. in tutte le cause che ,, riguardano il pagamento di lettere di cambio, e di ,, biglietti ad ordine fra commercianti, o trasferiti in ,, alcuno di essi nelle forme prescritte dalla legge. - ,, Nelle altre cause è in facoltà dei giudici di ordina- ,, re la esecuzione provvisoria sulla istanza della parte, ,, se l' azione riguarda il pagamento di una somma li- ,, quida in genere od in ispecie, in virtù di obbligazio- ,, ne o di conti commerciali sottoscritti dal debitore. - Cit. regol. §§. 951, e 952.

potrebbe godere del beneficio di sollecitudine conceduto dai regolamenti commerciali per la riscossione del proprio avere senza vincolare gli altri propri capitali. Speriamo però, che i casi verranno determinati della cauzione per togliere questo giudiziale arbitrio, che ora esiste (21).

16. Si può ricorrere al tribunale di appello anche solamente per la sollecita e provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili, quando la medesima in prima istanza non sia conceduta (22).

17. Non veggiamo giusto di conferire le prerogative di magistrato ad alcun commerciante per farlo esser giudice commissario nei fallimenti, dove i tribunali civili le veci facciano dei tribunali di commercio; perchè il giudice commissario è quello, che solamente interviene per da-

(21) In tutti i casi i giudici di commercio potranno in-
„ giungere alla parte, che ottenne la esecuzione prov-
„ visoria, l'obbligo di prestare cauzione, allorchè non
„ sembri loro abbastanza cauto l'interesse del debitore
„ per essere reintegrato, se la sentenza si rivocasse od
„ annullasse in secondo grado. - Cit. regol. §. 953.

(22) Se i giudici di commercio hanno omesso di pro-
„ nunziare la esecuzione provvisoria, le parti potranno
„ chiederla innanzi il tribunale di appello. - Cit. regol.
§. 954.

re autorità e garantire colla sua vigilanza e giurisdizione il Pubblico nelle operazioni degli agenti e dei sindaci, ai qnali è affidata l'amministrazione del fallimento (23).

18. Nelle fiere o mercati, possono nascere delle liti, ch'esigono la istantanea decisione. Quindi è, che necessario ivi è sempre un giudice singolare: e sebbene ivi esista il tribunale di commercio, esercitata ne viene la giurisdizione dall' assessore civile e dal giusdicente del luogo per qualunque somma (24). Se poi la mancanza nelle fiere o mercati si verifichi di qua-

(23) Nei giudizi di fallimento i tribunali civili, che „ procedono come tribunali di commercio, potranno „ assumere in qualità di giudice commissario un nego- „ ziante probo ed accreditato del luogo. - Cit. regol. §. 960.

(24) I governatori nei comuni, ove non sono stabili- „ ti tribunali di commercio, giudicheranno inoltre „ sino a qualunque somma, le controversie che posso- „ no insorgere sulla esecuzione dei contratti in tempo „ di mercato o fiera, osservando le leggi e le consue- „ tudini mercantili. Tale giurisdizione sarà esercitata „ dai governatori, assessori o giusdicenti, anche nei co- „ muni ove risiedono i tribunali civili, che fanno le veci „ di tribunali di commercio. - Cit. regol. §. 288.

lunque giudice, il tribunale di commercio od il tribunale civile, che ne faccia le veci, deve delegare una qualche persona, che in suo luogo eserciti una tale giurisdizione: ma siccome nello Stato Romano vi è la fiera rinomatissima di Senigallia; così per la medesima si è voluto conservare un privilegio singolare, che noi non sappiamo approvare; perchè il metodo generale in ciò è buono per tutti (25). Nelle fiere o mercati non è possibile di procedere colle forme comuni; e perciò basta una sola citazione ad ora certa. Per l' autenticità però delle decisioni nel tempo di fiera o mercato ci devono essere i particolari registri colla firma del giudice e di un cancelliere od attuario. Ha inoltre luogo il ricorso al tribunale; ma sempre il giudice dovrà cautelare l' interesse di quegli, contro cui si reclama. Contro finalmente le decisioni del tribunale sui reclami delle decisioni emanate in tem-

(25) Le controversie, che nascono sulla esecuzione ,, dei contratti nelle fiere o mercati saranno decise nel ,, luogo stesso del mercato o fiera, da uno dei giudici ,, commercianti, che verrà delegato dal presidente ,, del tribunale di commercio, salvo il disposto nel ,, §. 288., e salve pure le speciali prescrizioni relative ,, alla fiera di Senigallia. - Cit. regol. §. 300.

po di fiera o mercato non vi è appello; ma ciò ci sembra una ingiusta disposizione, quando la decisione del tribunale revochi quella del precedente giudice. Senza una conferma e colla contraddizione di due sentenze la giustizia non riveste i caratteri della evidenza, che si ottiene colla regiudicata. È vero, che ha luogo il ricorso per la restituzione in intiero; ma di sua natura è questo un beneficio straordinario (26).

(26) I giudici commercianti delegati dal presidente ,, del tribunale, a forma del §. 300, per decidere ,, le controversie, che nascono intorno alle contrattazioni nelle fiere o mercati, saranno accompagnati ,, da un commesso o sostituto cancelliere. I decreti ,, saranno scritti in un registro particolare, firmato in ,, ciascun giorno dal giudice e dal commesso. - Il ,, giudice delegato procederà sopra semplici intimi ,, od avvisi presentati alle parti, senza altra formalità. Potrà sentire i testimonii condotti dalle parti, ,, o chiamati per semplici avvisi, astringendoli ancora, quando occorra, con la forza a presentarsi ,, per essere sommariamente esaminati. - Il processo ,, verbale degli esami sarà disteso nel registro particolare, e dovrà sottoscriversi dai testimonii, dalla parte se vi sarà presente, dal giudice e dal ,, commesso cancelliere. - Se l' affare esige maggiore

19. È giusto, che anche il termine per appellare sia in commercio più breve di tutte le altre cause. Quindi esso è limitato a tre mesi; ma se non è interposto, dopo cinque giorni dalla notifica, si eseguiscono le sentenze, come quelle dei giudici singolari. Quando però sia ordinata la esecuzione anche provvisoria, questa neppure si può effettuare, che dopo un giorno dalla stessa notifica alla persona od al domicilio: e quantunque sia domicilio del litigante anche quello del suo procuratore; tuttavia la legge intende il domicilio personale o quello eletto espressamente in sostituzione del personale. Anche in

,, indagine, il giudice decreterà una provvidenza, che
,, assicuri i diritti delle parti, e rimetterà la causa
,, al tribunale. - Dai decreti dei giudici delegati si
,, potrà ricorrere in via di reclamo al tribunale di com-
,, mercio: il reclamo non sospende la esecuzione,
,, come al §. 938., le sentenze pronunziate sui re-
,, clami dai tribunali di commercio sono inappella-
,, bili, salvo il ricorso al tribunale supremo di Se-
,, gnatura a termini del §. 345. - Queste regole sono
,, comuni ai governatori o altri giusdicenti, che fan-
,, no le veci di giudici commercianti nelle fiere o
,, mercati in mancanza di tribunali di commercio.
Cit. Regol. §§. 955, al 959.

commercio si deve al debitore dare dalla notifica un respiro di un giorno per poter soddisfare alla sua obbligazione. Non è pertanto necessario in commercio di notificare anche al procuratore la sentenza. L'appello si può proseguire immediatamente dall' appellato; ma se il soccombente non abbia interposto l' appello dentro i tre mesi e non lo prosegua dentro quaranta giorni dalla interposizione, a lui ne rimane perento il diritto (27).

(27) Il termine ad appellare dalle sentenze dei tribu-
„ nali di commercio è di soli tre mesi dal giorno, in
„ cui vennero notificate alla parte in persona o al do-
„ micilio: nondimeno le sentenze, ove non siasi ordi-
„ nata la esecuzione provvisoria, potranno essere ese-
„ guite dopo i primi cinque giorni, fintantochè l' ap-
„ pello non sarà interposto ed intimato all' altra par-
„ te con la citazione introduttiva nelle forme indicate
„ dai §§. 988. e 989: la esecuzione provvisoria rimarrà
„ sospesa per un solo giorno dopo notificata la senten-
„ za. - La parte che interpone appello, dovrà prosegui-
„ re la causa entro giorni quaranta dalla intimazione:
„ salvo il diritto all' altra parte di proseguirla immedia-
„ tamente. - Decorsi i termini stabiliti ne' due §§. pre-
„ cedenti ad interporre o proseguire l' appello, ha
„ luogo la perenzione come al §. 971. - Cit. regol.
§§. 1018., 1019., e 1020.

20. Nei tribunali civili devono le cause commerciali avere un ruolo distinto ; perchè il termine si deve in esse abbreviare per la produzione dei documenti e per la proposizione secondo l' ordine naturale , in cui vengono nel ruolo iscritte col metodo comune della civile processura. Dieci sono i giorni prescritti per la produzione dei documenti dall' intimo della iscrizione per poterli fare avere in considerazione del tribunale. Dopo i dieci giorni , che sono conceduti per la produzione dei documenti, la parte più diligente potrà far chiamare la causa in udienza; ma devono decorrere altri dieci giorni per dar tempo a fare una qualche breve memoria, che contenga le difese coi rispettivi sommari. Queste memorie possono esser comunicate senza una formale notificazione; purchè la parte contraria a questa mancanza non si opponga. Quando uno abbia la sicurezza di non averne la opposizione, la legge non esclude dalla tassa la memoria per la sola ragione di non essere stata notificata e posta negli atti. La distribuzione delle memorie medesime si deve fare , come nelle altre cause sommarie, che vengono iscritte nel ruolo , onde potere obbligare i giudici a leggerle. Le memorie devono

esser brevi ; ma la brevità è all' impedimento diretta di non involvere le cause in laberinti forensi con troppe discussioni. La estenzione del discorso può abbisognare nelle cause di diritto comune ; ma in cause di diritto commerciale non è mai necessaria per la brevità del tempo e la semplicità dei contratti , che ordinariamente hanno luogo in commercio. La brevità delle difese misurata è dalle parole *Memorie* a differenza delle *Allegazioni* o *Scritture* ; perchè quelle oltrepassare non possono i tre fogli di stampa. Non è però vietato , come anche nei tribunali ordinari , di assumere l' opera di un avvocato per la compilazione del memoriale in difesa dei litiganti pei loro commerciali diritti. (28).

(28) Le cause commerciali saranno iscritte in un ruo-
„ lo particolare , e proposte secondo l' ordine delle
„ iscrizioni : la iscrizione sarà fatta ed intimata come
„ al §. 993. : il termine accordato dallo stesso §. all'una
„ ed all' altra parte per produrre gli atti e i documenti,
„ sarà di soli dieci giorni dall' intimo della iscrizione. -
„ La parte più diligente farà chiamare la causa alla
„ prima udienza dopo un altro termine di giorni dieci,
„ con un semplice atto di procuratore; in questo ter-
„ mine è in facoltà delle parti di farsi notificare vicen-
„ devolmente e distribuire ai giudici brevi memorie

21. Anche le cause di commercio in appello necessariamente devono esser descritte in ruolo, a riserva della S. Rota, che anche nelle proposizioni chiamate *per Memoriale* conserva i suoi antichi metodi. Quantunque però sieno iscritte le cause di commercio nel ruolo; pure il tribunale ometter può di esternare l' opinamento innanzi alla definitiva sentenza, la quale può esser perfino pronunziata nella prima o nella successiva udienza. Quando l' opinamento venga esternato, anche in ciò si procede coi metodi comuni alle cause sommarie. Quando finalmente il tribunale si dichiarasse incompetente, non può entrare a decider giammai la causa sul merito (29).

,, contenenti le loro difese coi sommari respettivi. - Cit. Regol. §. 1021. e 1022.

(29) I giudici, sentite le parti, potranno decidere ,, la causa nella stessa udienza o nella udienza successiva, ovvero emanare l' opinamento: in questo caso ,, si osserveranno le norme speciali, di cui nel §. 588; ,, per le cause sommarie che s'iscrivono in ruolo. Se dichiarano la incompetenza del tribunale di commercio, non potranno giudicare il merito della causa: ,, le parti saranno rimesse al giudice o tribunale competente. Cit. regol. §. 1023.

22. Dopo il terzo grado di giurisdizione può aver luogo la restituzione in intiero; ma non il reclamo per la revisione a titolo della difformità dell' ultima con ambedue le precedenti sentenze. Si suppone, che una causa commerciale sia sempre benissimo decisa da un tribunale di appello, dopo la discussione od esame in tre gradi diversi verificato (30). Anche nelle ferie hanno luogo le udienze dei tribunali di commercio, a riserva delle natalizie e pasquali e dei giorni festivi (31).

23. Tutto ciò finalmente, che la legge non ha contemplato particolarmente per le cause di commercio, si deve regolare colle leggi generali delle cause sommarie, alla classe delle quali anche quelle di commercio appartengono, tanto

(30) Nelle cause di commercio non ha luogo il recla-
„ mo, di cui ne' §§. 997. e seguenti contro le sentenze
„ emanate in terzo grado. - Cit. regol. §. 1026.

(31) I giudizi di commercio in ogni tribunale, com-
„ presa la S. Rota, possono aver luogo anche nelle fe-
„ rie, ad eccezione delle natalizie e pasquali e de' gior-
„ ni festivi. - Editto della Segreteria di Stato premesso al regol. provv. di comm. del 1. Giugno 1821. art. 37.

per ottenere l' inibizione e sospendere l' esecuzione provvisoria, quanto per tutte le altre regole di processura (32).

(32) Le regole e le forme prescritte superiormente per ,, le dimande, che riguardano la inibizione e la esecu- ,, zione provvisoria, e per tuttociò che non è compre- ,, so in questa sezione, saranno osservate anche in ,, ordine alle cause di commercio. Regol. Giud. di Gregorio XVI. §. 1027.

Fine del quarto ed ultimo libro e del tomo decimo.

INDICE DEI CAPITOLI

CONTENUTI NEL TOMO DECIMO

LIBRO IV.

DELLA GIURISDIZIONE COMMERCIALE.

NIHIL OBSTAT
Fr. Hyacinthus Gualerni O.M.C.Cens. Theol. Dep.
IMPRIMATUR
Fr. D. Buttaoni Ord. Praed. S.P.A.M.
IMPRIMATUR
A. Piatti Archiep. Trapezunt. Vicesg.